

— QUADERNI DI —

# Diritto degli animali


Profili etici, scientifici e giuridici

**N°0**  
Luglio 2023

ISSN 0000

Anno MMXXIII  
Semestrale





———— QUADERNI DI ————

# **Diritto degli animali**

Profili etici, scientifici e giuridici

# Journal of animal rights and law

Ethical, scientific, legal aspects

---

## Editor in chief

Elisa Scarpino

## Director of the Scientific Committee

Valerio Pocar

## Scientific Committee

Francesco Alicino, Luisella Battaglia, Giancarlo Bozzo, Riccardo Cardilli, Diana Cerini, Francesco Emanuele Celentano, Sara De Vido, Stefano Dominelli, Paola Fossati, Luca Leone, Micaela Lottini, Franco Manti, Laura Alessandra Nocera, Annamaria Passantino, Simone Pollo, Francesca Rescigno, Mariachiara Tallacchini.

## Executives

Alessia Colaianni, Annalisa Di Mauro, Mariacristina Giussani, Monica Gazzola, Alessandro Ricciuti, Paola Sobbrino, Daria Vitale, Silvia Zanini.

## Editorial board

Giulia Torre, Sara Dal Monaco, Giulia Mazzoni

## Registered at

Court of Bari - in the process of being registered

## Graphic project by

Ilaria Barcella

## Journal website

[www.dirittodeglianimali.eu](http://www.dirittodeglianimali.eu)

The editorial secretariat can be reached via e-mail at the following address

[quaderni@ali.org](mailto:quaderni@ali.org)

## Sito web

[www.dirittodeglianimali.eu](http://www.dirittodeglianimali.eu)

---



A Journal founded by Animal Law Italia ETS  
Cf. 93470670725  
Via R. Dicillo, 1 – 70131 Bari - ITALY

# Quaderni di Diritto degli animali

Profili etici, scientifici e giuridici

---

## **Direttore**

Elisa Scarpino

## **Direttore del Comitato scientifico**

Valerio Pocar

## **Comitato scientifico**

Francesco Alicino, Luisella Battaglia, Giancarlo Bozzo, Riccardo Cardilli, Diana Cerini, Francesco Emanuele Celentano, Sara De Vido, Stefano Dominelli, Paola Fossati, Luca Leone, Micaela Lottini, Franco Manti, Laura Alessandra Nocera, Annamaria Passantino, Simone Pollo, Francesca Rescigno, Mariachiara Tallacchini.

## **Comitato di direzione**

Alessia Colaianni, Annalisa Di Mauro, Mariacristina Giussani, Monica Gazzola, Alessandro Ricciuti, Paola Sobbrino, Daria Vitale, Silvia Zanini.

## **Comitato di redazione**

Giulia Torre, Sara Dal Monaco, Giulia Mazzoni

## **Registrato presso**

Tribunale di Bari - in corso di registrazione

## **Progetto grafico a cura di**

Ilaria Barcella

## **Sito web della rivista**

[www.dirittodeglianimali.eu](http://www.dirittodeglianimali.eu)

**La segreteria di redazione può essere contattata all'indirizzo di posta elettronica**

[quaderni@ali.org](mailto:quaderni@ali.org)

## **Sito web**

[www.dirittodeglianimali.eu](http://www.dirittodeglianimali.eu)

---



Una rivista fondata da Animal Law Italia ETS  
C.F. 93470670725  
Sede legale: via R. Dicillo, 1 – 70131 Bari - ITALIA



# Quaderni di Diritto degli animali

Profili etici, scientifici e giuridici

La rivista *“Quaderni di diritto degli animali: profili etici scientifici e giuridici”*, accetta contributi su base continuativa. Una volta all’anno pubblica una *call for papers* indirizzata all’approfondimento di un tema monografico, oggetto di discussione tra gli autori in occasione di un evento organizzato a seguito della pubblicazione. Gli autori possono inviare i contributi all’indirizzo della segreteria di redazione, nel rispetto dei criteri editoriali reperibili sul sito web della rivista o richiesti a mezzo di posta elettronica alla segreteria di redazione. La rivista accetta contributi di studiosi, ricercatori ed esperti nelle materie di afferenza e interesse della stessa e in primis diritto, bioetica, filosofia, scienze medico veterinarie, biologia, ecologia. Sotto la guida di un Comitato scientifico, la rivista si propone di contribuire a una riflessione critica sulla tutela degli animali non umani, attraverso il coinvolgimento di studiosi di diversi ambiti disciplinari che, con il proprio contributo, possano stimolare il dibattito pubblico e contribuire concretamente al progresso della protezione legale degli animali non umani. Sono accettati contributi che presentano le caratteristiche di un articolo o di un commento a sentenza. Al fine di favorire il dibattito a livello europeo e internazionale sono ammessi contributi in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

---

## Journal of animal rights and law

Ethical, scientific, legal aspects

The Journal *“Journal of animal rights and law: ethical, scientific, legal aspects”* accepts manuscripts on a rolling basis. On an annual basis a call for papers will be advanced, calling for a monographic theme to be analysed and then discussed during an event organized after the publication. Authors can send contributions to the email of the editorial secretariat, in compliance with the editorial criteria available on the Journal’s website or sent upon request to the editorial secretariat. The Journal accepts manuscripts written by professionals or scholar experts in disciplinary fields of its interest, and primarily law, bioethics, philosophy, veterinary medicine, biology and ecology. Under the guidance of a Scientific committee, the journal aims to contribute to a critical reflection and discussion on the protection of non-human animals, through the involvement of scholars from different disciplinary fields who, through their own contribution, can stimulate public debate and concretely contribute to the advancement of the legal protection of non-human animals. Contributions that present the characteristics of an article or a comment are accepted. Contributions in Italian, English, French and Spanish are welcomed in order to encourage the debate at European and international level.



# Indice

Articoli	PAGINA
Introduzione	00
<b>Profili giuridici</b>	
Le parole contano, specialmente nel diritto: gli animali sono esseri senzienti, non cose. Diana Cerini	00
Diritti degli animali non umani e diritto internazionale Sara De Vido	00
La 'Rivista diritto degli Animali' ed il diritto internazionale: alcuni dei futuri passi da compiere Stefano Dominelli	00
Il benessere animale in agricoltura: criticità e prospettive Luca Leone	00
La tutela degli animali e il diritto pubblico: alcuni cenni Micaela Lottini	00
Un progetto per il clima? Laura Alessandra Nocera	00
Il Contributo della Costituzionalista alla Questione Animale Francesca Rescigno	00
<b>Profili etici</b>	
Pensare l'alterità animale. Una sfida per la bioetica Luisella Battaglia	00
<b>Profili scientifici</b>	
I medici veterinari del futuro quali attori principali a tutela del benessere animale Annalisa Previti, Annamaria Passantino	00

# Introduzione

Animal Law Italia, quale ente del terzo settore impegnato nella promozione e nell'avanzamento della tutela legale degli animali non umani, nel 2018 fondava una rivista online dal titolo 'Diritto degli animali: profili etici, scientifici e giuridici'.

La rivista aveva il precipuo scopo di informare, ma anche di sensibilizzare in merito a tutti quegli aspetti che gravitano intorno al riconoscimento di sempre maggiori tutele per gli animali non umani. La rivista ha, fin da subito, inteso dotarsi di una forte vocazione inter e multidisciplinare, all'interno della quale si trovavano, e continueranno a trovarsi, brevi contributi legati al diritto e alle politiche italiane, europee e internazionali sulla tutela degli animali, commenti alle sentenze più innovative e recenti in materia, analisi degli istituti giuridici esistenti, ma anche approfondimenti in materia di bioetica e di etologia.

Per ringraziare le nostre lettrici e i nostri lettori del sostegno ricevuto fino ad oggi e fornire agli stessi un'informazione sempre più accurata e approfondita, accanto alla rivista on line, abbiamo deciso di affiancare un nuovo progetto editoriale: un supplemento semestrale a carattere prettamente giuridico che mantenga, però, una forte connessione con etica e scienza, consapevoli del legame imprescindibile esistente fra questi tre rami di interesse.

La pubblicazione sarà disponibile sul sito, in pdf scaricabile, e avrà il titolo 'Quaderni di Diritto degli animali: profili etici, scientifici e giuridici'. Ci auguriamo che possa essere utile per informare, nonché stimolare e approfondire il dibattito, contribuire alla riflessione e alla discussione critica della tutela degli animali non umani, grazie anche all'apporto di accademici ed esperti che hanno deciso di unirsi a noi in questa nuova avventura.

Il periodico semestrale è predisposto, infatti, sotto la guida di un Comitato scientifico, un Comitato di redazione e un Comitato editoriale appositamente costituiti (nominativi che troverete in copertina) e che, in questa breve premessa, cogliamo l'occasione di ringraziare per la disponibilità e per l'attiva partecipazione offertaci.

Per entrare nei dettagli, l'anno 2023 partirà con la pubblicazione del numero 0 (dedicato a una collazione di editoriali a cura dei membri del Comitato Scientifico), cui farà seguito la pubblicazione dei numeri successivi.

Su base annuale, a partire dal primo numero della pubblicazione semestrale, accanto ai contributi ordinari, verrà anche indetta una call for papers dedicata a un approfondimento monografico. A seguito della pubblicazione sarà organizzata una tavola rotonda online alla quale saranno invitati a prendere parte gli autori al fine di discutere della tematica prescelta. L'obiettivo della tavola rotonda sarà quello di offrire uno spazio di confronto, approfondimento e dialogo. Saranno accettati contributi provenienti da studiosi/e, ricercatori/trici e professori/sse stranieri/e, così da promuovere anche un taglio di comparazione utile per la considerazione globale delle soluzioni adottate nei diversi paesi. I contributi potranno pervenire in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Il nostro lavoro non vuole, però, fermarsi qui. La tavola rotonda sarà spunto per dare l'avvio a un dibattito tangibile attraverso la realizzazione di webinar ed eventi pensati per contribuire concretamente al progresso della tutela legale degli animali e utile anche a tutti gli operatori del diritto — e non — che ci seguono.

Onorata di fornire il mio contributo, quale Direttrice della rivista, e precedentemente coordinatrice della stessa, non mi resta che augurare una buona lettura di quanto segue, nella speranza di portare a un cambiamento significativo nel nostro Paese, partendo dallo studio e dall'analisi critica di ciò che ci circonda.

*Elisa Scarpino*

---

# Profili giuridici

# Le parole contano, specialmente nel diritto: gli animali sono esseri senzienti, non cose

Diana Cerini\*

*Con il presente scritto, che racchiude alcune delle riflessioni formulate e maturate negli scorsi anni di studio e confronto, proposte anche in precedenti convegni e scritti, si vuole salutare con entusiasmo la nascita di una rivista italiana dedicata al diritto degli animali.*

*Si tratta di un segnale importante, che va di pari passo con altre iniziative delle società civile che si ritengono cruciali, tra cui in particolare l'introduzione di corsi e insegnamenti sul diritto degli animali (anche!) nelle università italiane<sup>1</sup> e la nascita della Commissione di diritto degli animali dell'Ordine degli Avvocati di Milano.<sup>2</sup> Insieme alle più recenti novelle legislative, tutto ciò testimonia l'attenzione crescente della società civile per garantire una tutela sostanziale più incisiva e concreta agli animali.*

## 1. La costituzionalizzazione della posizione degli animali: dalle fonti sovranazionali alla tutela nelle costituzioni nazionali

Gli animali non umani occupano la Terra da molto tempo prima della nostra specie. Sono stati, altresì, sempre protagonisti della storia e membri della società, a partire dalla domesticazione.<sup>3</sup> Eppure, ancora oggi qualcuno, e qualche legislatore, hanno il dubbio che siano cose! Si potrebbe dire che non vi è norma mentitoria più evidente.

La riflessione sulla posizione dell'animale e il suo *status* (quale *res* o soggetto), riceve sempre maggiore attenzione nel dibattito giuridico sovranazionale, in Europa, così come in altri Stati membri. Ciò è confermato dalla constatazione di due fenomeni paralleli, che vanno sotto il nome di 'costituzionalizzazione del diritto degli animali' e della loro tutela, da un lato, e di 'dereificazione' con identificazione di diritti e/o interessi in loro favore, dall'altro lato.<sup>4</sup>

---

\*Professoressa ordinaria di diritto privato comparato - Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Giurisprudenza - Direttrice del Corso in Diritto e benessere degli animali, coordinatrice dell'Osservatorio sul diritto e benessere degli animali.

<sup>1</sup> Si veda, in particolare e per la conoscenza che ne ha la scrivente nel suo ruolo, il Corso di formazione avanzata su Diritto e benessere degli animali dell'Università Bicocca di Milano proposto dal 2019 ([www.unimib.it/didattica/formazione-permanente/corsi-formazione-aa20202021/diritto-e-benessere-degli-animali](http://www.unimib.it/didattica/formazione-permanente/corsi-formazione-aa20202021/diritto-e-benessere-degli-animali)), nonché i corsi rivolti anche agli studenti dei corsi di laurea in altre università italiane.

<sup>2</sup> La Commissione, coordinata dall'Avv. Ettore Traini e creata nel 2022 su impulso di un gruppo di lavoro di avvocati che da anni si occupano in via trasversale della posizione degli animali, si pone ora come punto di riferimento per la professione e la società civile.

<sup>3</sup> AA-VV., *Les animaux dans l'histoire. Avec présentation de Eric Baratay*, Paris, 2023.

<sup>4</sup> Si esprime in termini di costituzionalizzazione e dereificazione LE BOT O., *Les grandes évolutions du régime juridique de l'animal en Europe: constitutionnalisation et dérification*, in *Revue québécoise de droit international*, 24,1, 2011, pp. 249 ss.

Sempre più numerose sono le costituzioni contemporanee che menzionano gli animali, sulla scorta dell'attenzione già riservata in documenti di *soft laws* che, a loro volta, hanno posto le basi per l'approvazione di successivi accordi e trattati sovranazionali con efficacia cogente.

Sarà sufficiente rammentare, a questo proposito, come uno dei primi e più importanti interventi nel contesto sovranazionale risalga al 1978, quando fu approvata dall'UNESCO la *Universal Declaration of Animal Rights* (la Dichiarazione). Tale documento — mai trasfuso in convenzioni internazionali e rimasto, dunque, nel perimetro delle c.d. *soft laws* — ha tuttavia avuto un ruolo programmatico rilevante in virtù del prestigio dell'organismo da cui promana e grazie alla chiara individuazione di principi fondamentali ai quali, auspicabilmente, si possano conformare i legislatori. Tra le affermazioni contenute nel testo, essenziale è il riconoscimento che tutti gli animali hanno diritto di esistere (art. 1), di essere trattati con rispetto e senza crudeltà (art. 2), richiamando i legislatori nazionali ad approntare ogni forma di protezione legislativa idonea a raggiungere tale risultato. La Dichiarazione, oltre a enunciare in modo chiaro tali finalità, ha proposto, altresì, una serie di regole guida, ad esempio laddove ha indicato l'importanza di un'etica fondata sul rispetto della posizione dell'animale, di ogni specie, indicando che «nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo», così come che «le esibizioni e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità animale» (art. 10, a).

In tempi più recenti (2000), su impulso di vari enti di volontariato a rilevanza internazionale coordinati dalla *World Society for the Protection for Animals* (WASPA), è stata stilata la *Universal Declaration on Animal Welfare*, che negli *auspicata* dei promotori potrebbe essere approvata dalle Nazioni Unite come avvenuto per la *Universal Declaration of Human Rights*. Tale testo, che nelle *more* di un *vestimento cogente* ha comunque già ispirato alcune legislazioni nazionali, a differenza della Dichiarazione UNESCO non contiene un esplicito riferimento ai 'diritti' animali, quanto piuttosto alla necessità di garantirne il benessere/welfare, vincolo sufficiente a sollecitare un intervento dei legislatori in qualche modo protettivo; la scelta di esprimersi in termine di mera necessità di garantire il benessere animale ha rappresentato, in tale documento, il compromesso utile a superare gli ostacoli tecnico-giuridici connessi all'individuazione di diritti in capo agli animali, posto che nella maggioranza degli Stati essi non hanno dignità di soggetti.

Di sicura rilevanza è anche la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata nel 1987. L'ambivalenza degli obiettivi contenuti in tale testo ritenuto da molti eccessivamente antropocentrico — in quanto isola per *relationem* tra il *mare magnum* delle specie animali, quelle (o meglio, quegli individui) che assurgono al ruolo di esseri degni di tutela in quanto legati all'uomo da rapporti affettivi — è apparsa subito evidente sin dal Preambolo, laddove si identifica l'essenziale posizione degli animali da compagnia nel contribuire alla qualità della vita e al miglioramento della società, unitamente all'importanza del benessere e della salute degli animali domestici in relazione alla preservazione della salute pubblica e degli altri animali.<sup>5</sup>

Se i testi sin qui richiamati hanno avuto una genesi e una risonanza globale, promanando da organizzazioni internazionali mondiali, a livello europeo occorre rammentare come parallelamente all'approvazione del Trattato di Maastricht fu siglata ad Amsterdam la Dichiarazione sulla protezione degli Animali in allevamento (1987), in cui gli stessi erano riconosciuti come «esseri senzienti» e non come meri prodotti dell'allevamento. Tale Dichiarazione venne approvata nuovamente nella forma di un c.d. Protocollo sul benessere degli animali (doc.78/923)<sup>6</sup> poi alla base della Dir. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, uno dei primi testi normativi diretti a porre norme minime di tutela per tutti gli animali da reddito detenuti per fini di allevamento.

Nel frattempo, nasceva nel 1977 un movimento di protezione animale a vocazione sovranazionale e con finalità lobbistiche, l'*Eurogroup for Animal Welfare (Eurogroup)*, che aveva il fine di realizzare un coordinamento tra le associazioni animaliste nazionali presso un ente federativo, così da rappresentare un'efficace counterpart dei regolatori istituzionali europei. L'*Eurogroup* continua ancora oggi ad avere come obiettivo l'identificazione dei settori prioritari di intervento comunitario e di fare pressione affinché siano approvate norme a livello europeo. Grazie all'azione dell'*Eurogroup* e di altri gruppi di interesse, si sono avute importanti evoluzioni anche nel diritto europeo, a partire dall'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che recita:«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

---

<sup>5</sup> «Recognizing that man has a moral obligation to respect all living creatures and bearing in mind that pet animals have a special relationship with man; Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and their consequent value to society; Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are kept by man; Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for hygiene, health and safety of man and of other animals».

<sup>6</sup> GUL 323 del 17. 11. 1978, p. 12.

L'art. 13 del TFUE riafferma un principio già previsto nella Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia nel 2010 con la L. 4 ottobre 2010 n. 201, ove si prevede un vero e proprio diritto soggettivo dell'animale da compagnia alla vita e al benessere.

In Europa e fuori dall'Europa vi sono esempi di Costituzioni che si occupano esplicitamente di animali seppur secondo formule, e sottostanti modelli culturali, tra loro diversi. A fronte di tale quadro sovranazionale, il diritto italiano è ancora in bilico tra l'attenzione per gli animali dovuta alla novella costituzionale di cui si farà a breve cenno e la fissità del codice civile che continua a identificare l'animale come un bene.

La nostra Costituzione è stata rivista con un'ampia modifica dell'art. 9 ad opera della L.C. 11 febbraio 2022 n.1, che prevede ora: «La Repubblica .... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» (su tale novella, con particolare riguardo agli animali, si tornerà infra) e subito dopo indica che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Non solo, dunque, tale novella ha previsto una diretta tutela di ambiente, ecosistema, biodiversità ma essa ha isolato in un autonomo inciso gli animali, prevedendo che lo Stato disciplina modi e forme della loro tutela.

La portata innovativa dell'intero art. 9 Cost. non è di poco conto: se come è stato osservato, la novella costituzionale ha portato a un allineamento della nostra Carta fondamentale alle costituzioni di c.d. terza generazione con riferimento alla tutela dell'ambiente,<sup>7</sup> altrettanto innovativo è il riferimento alla posizione degli animali: questi sono investiti dalla novella costituzionale in modo, per così dire, duplice: in 'forma indiretta', in quanto essi sono parte dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; ed in 'forma diretta' grazie al richiamo dell'ultimo inciso aggiunto all'art. 9 Cost.

---

<sup>7</sup> Così DELSIGNORE, M., MARRA, A., RAMAJOLI, M., *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Rivista Giuridica dell'ambiente*, 1, 2022, pp. 1-38; MONTANDO R., *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in *ForumCostituzionale*, *iz*; sulla individuazione di nuovi diritti e nuove esigenze di tutela cfr. BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 2014, passim. Gli ultimi trent'anni del XX secolo sono stati definiti come «la più intensa esplosione di riconoscimento di diritti che mai sia stata conosciuta» (concetto ribadito nell'efficace titolo del libro di RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2015). Come ricorda NESPOR S., in FLORES M. (a cura di), *'900, la Stagione dei Diritti*, Feltrinelli, Milano, 2018, «I nuovi diritti che emergono a seguito del mutare dei rapporti sociali e economici o del progresso della scienza e della tecnologia sono il terrore dei legislatori. Da Giustiniano alla Rivoluzione francese e poi a Napoleone sono state numerose le proibizioni di modificare o interpretare la legge: è la sindrome di Giustiniano, l'ambizione a realizzare sistemi di norme definitivi, destinati a durare nel tempo indipendentemente dal mutare della realtà e dei rapporti sociali e economici (...)».

## 2. Soluzioni nazionali: gli animali nel Codice civile e nelle altre normative interne

In Italia l'animale è identificato come 'bene' nella codificazione civilistica. L'esclusione degli animali dal novero dei soggetti di diritto, e dunque dalla titolarità dei diritti soggettivi, e la loro equiparazione a beni/*biens/chattels* è stata per secoli una costante del mondo giuridico (non solo italiano) e solo di recente vede alcuni significativi *vulnera*. Basti pensare che la riduzione dell'animale a bene apparteneva già al diritto romano, che distingueva dicotomicamente tra *personae* e *res* (alle quali, peraltro, pertenevano anche gli schiavi). Una simile qualificazione dell'animale fu mantenuta nei secoli e infine recepita in tutti i codici civili moderni. La nostra codificazione civile del '42 non si è distinta per originalità e ha dedicato agli animali numerose norme, tutte dirette a disciplinare i conflitti che il "bene" animato può determinare tra i consociati. Muovendo dalla formula dell'art. 812 del Codice civile, che relega in forma residuale gli animali tra «gli altri beni»,<sup>8</sup> la regola dell'animale-cosa ha fatto da perno alle norme in tema di appropriazione, responsabilità civile per danni provocati da animali e così continuando. L'animale nel Codice civile è, dunque, sempre oggetto e mai soggetto; si pone in tale veste rispetto ai diritti ovvero ai doveri di colui che di volta in volta è proprietario, detentore, custode. È sin troppo chiaro come il motivo sul quale si è fondata la pressoché univoca collocazione degli animali tra beni si spiega solo in parte quale esito di lacune scientifiche e cognitive delle diverse epoche storiche, essendo semmai sorretta da considerazioni socio-economiche, banalmente antropocentriche.

Tanto sul piano della *law in action* e delle pronunce delle corti di merito — in cui si riflette maggiormente il sentire comune — quanto rispetto ad altre fonti legislative nazionali, che hanno operato riducendo progressivamente le prerogative proprietarie del "padrone" dell'animale ovvero introducendo obblighi positivi di tutela in favore dei non umani, si rivela l'inadeguatezza dell'attuale tassonomia civilistica.

---

<sup>8</sup> Art. 812: Distinzione dei beni: Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. (II) Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. (III) Sono mobili tutti gli altri beni.

### 3. “Words matter”: cosa aspettarsi – e cosa chiedere – nel prossimo futuro?

A conclusione di questo rapido *excursus* sulle fonti interne, ed alcuni cenni ai diritti stranieri, occorre, ora, chiedersi quale siano le prospettive future.

Senza dubbio, anche a fronte dell'impulso rappresentato dal rinnovato ed acceso dibattito attorno al novellato art. 9 della Costituzione, si è ridato nuovo slancio alle discussioni sulla modifica del Codice civile, come dimostra anche la riproposizione di progetti di legge in tal senso. In questa direzione andavano già alcune proposte di legge del passato, che si caratterizzavano anche per il loro approccio sistematico. Di particolare rilievo uno dei più recenti testi proposti all'analisi delle Camere, ci si riferisce alla Proposta di legge n. 24 del 13 ottobre 2022 — Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari — con la quale, in linea di continuità con precedenti proposte e disegni di legge, oltre a prevedere l'introduzione di uno statuto speciale dell'animale familiare, accompagnato da una serie di norme che lo sottraggono all'applicazione delle regole sui beni, si vuole veicolare una nuova qualificazione (di tutti!) gli animali come esseri senzienti.

Tale ultima proposta di legge, dunque, se giungerà a un esito positivo del suo iter parlamentare, sarà un tassello fondamentale nella direzione del pieno riconoscimento della soggettività animale. Essa si pone in linea di continuità con il precedente Disegno di legge n. 298 del 27 aprile 2018 (ultima analisi 15 giugno 2021) Introduzione del titolo XIV-bis del Libro primo del Codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali, Titolo breve: Tutela animali. Tale testo si occupava, e le previsioni si ritrovano sostanzialmente nell'odierna proposta, di: albi elenchi e registri (art. 1), veterinaria (art. 1), diritto civile (art. 2), separazione dei coniugi (artt. 2, 3), successioni (art. 2), adozione affidamento affiliazione (art. 2), associazioni (artt. 2, 4, 6), cani (art. 2), gatti (art. 2), luoghi e locali pubblici e aperti al pubblico (art. 2), servizi pubblici di trasporto (art. 2), obblighi (art. 2), divieti (art. 2), vendita (art.2), rumori molesti (art. 3), abrogazione di norme (art. 3), risarcimento di danni (artt. 4, 6), legittima difesa (art. 4), visite ai detenuti (art. 5), legittimazione (art. 6).

---

Si deve segnalare innanzitutto che l'art. 1 è rubricato significativamente «Animali familiari». Di particolare rilievo, come si anticipava, oltre alle norme “di dettaglio”, resta il fatto che la proposta di legge propone di creare un nuovo Titolo XIV-bis del Libro primo del Codice civile — Degli animali — ed ivi in particolare l'introduzione di un art. 455-bis. - Diritti degli animali: «Gli animali sono esseri senzienti e il presente codice [civile] ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche. La detenzione e disponibilità degli animali a vario titolo deve sempre avvenire nel rispetto del loro diritto alla vita, alla salute e a una vita dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche. È vietato, salvo i casi previsti dalla legge, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia».<sup>9</sup>

Che la posizione degli animali sia sempre più rilevante nel contesto normativo, e che sia chiaro che sono da considerarsi come essere senzienti e parte della società, si coglie anche dalla normativa emananda in sede europea, in particolare in base a cosa emerge dalla recentissima Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (30.3.2022, doc. COM(2022) 143 final), che non per nulla evoca, oltre ai doveri in capo ai professionisti di non incorrere in pratiche commerciali scorrette e sleali, legate al diritto a una corretta informazione da parte del consumatore, la responsabilizzazione di quest'ultimo al fine di poter porre in essere scelte consapevoli e, appunto, responsabili e orientate alla sostenibilità (cfr. doc. COM 2022/0092(COD)).

D'altro canto, l'approccio che valorizza (anche) la rilevanza del benessere degli animali per la valutazione delle attività commerciali in chiave di sostenibilità sembra ormai avere aperto un varco nella normativa europea: si consideri, infatti, che anche la Proposta di Direttiva sulla *sustainable corporate due diligence* (CSDDD) riprende, nell'ambito della prospettiva *One Health* e dei doveri di controllo delle imprese sulla catena di produzione e di servizi, il riferimento alla posizione degli animali.

---

<sup>9</sup> Rispetto ai progetti precedenti, vi è un allargamento delle specie previste che possono essere inseriti in contesto familiare (dunque non solo cani e gatti).

In conclusione, molte possono essere le forme e gli strumenti per una più incisiva tutela degli animali. Si ritiene, tuttavia, che solo l'inequivoca modifica della qualificazione degli animali — da *res* a soggetti — possa dirsi davvero idonea a ristabilire una coerenza nell'ordinamento interno, ed una riconciliazione tra la realtà e le norme, per (ri)dare una nobiltà alle parole del diritto che non possono essere in palese contrasto con quanto scienza (e non solo coscienza!) ci dicono.

Perché, come ci viene insegnato in molti contesti, «words matter».<sup>10</sup> Specialmente nel diritto, dove alle parole corrispondono regole.



---

<sup>10</sup> McCONNEL-GINET S., *Words matter. Meaning and power*, Cambridge University Press, New York, 2020. Come osservato, al fondo di qualsiasi atto (e fatto) normativo alligna una sostanza di parole, «ma di parole che s'incidono nel solco della storia, plasmandola e venendone plasmate a loro volta; che rimbalzano tra studi professionali, aule giudiziarie, uffici di enti e istituzioni, caricandosi di nuove assonanze man mano che esse sono ripetute o per meglio dire applicate ai casi della vita, e subendo insomma continui aggiustamenti di senso durante il tempo della propria vigenza»: ANIS M., *Le parole della Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 12, che riprende il pensiero del giurista viennese Merkl. Cfr. anche GROSSI P., *Carnalità dello spazio giuridico*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto, 2003, e BELVEDERE A., voce *Linguaggio giuridico*, in *Digesto*, 1994, consultabile nella banca dati LeggiD'Italia.

# Diritti degli animali non umani e diritto internazionale

## Sui diritti degli animali non umani secondo il metodo eco-femminista del diritto internazionale

Sara De Vido\*

Lo studio dei diritti degli animali non umani nel quadro del diritto internazionale richiede una riflessione sui diritti della natura e su una concezione dell'ambiente che, come disse lo studioso Christopher Stone nel 1972, contempli tutte le specie, umane e non, e gli oggetti naturali ("us").<sup>1</sup> David Boyd, Special Rapporteur delle Nazioni Unite su diritti umani e ambiente, acuto internazionalista, nel suo volume *The Rights of Nature – a Legal Revolution that Could Save The World* ha osservato che «ideas push against the status quo»<sup>2</sup>, e che esiste una prassi crescente «across the world that people, legislatures, and courts are beginning to acknowledge and protect the rights of other members of our planet's community».<sup>3</sup>

Gli animali non umani negli strumenti giuridici internazionali sono stati da sempre trattati «in funzione» dell'umanità (anzi, di parte dell'umanità, secondo una lettura eco-femminista di cui si dirà), non riconoscendo loro una tutela 'autonoma', ovvero a prescindere dagli interessi per gli esseri umani. Così, ad esempio, la Convenzione di Washington che regola la caccia alle balene del 1946, pur considerando nel preambolo questi mammiferi quali «grandi risorse naturali» che le «nazioni del mondo hanno interesse a salvaguardare, per le generazioni future», non ha eliminato la caccia *tout court*, ma l'ha disciplinata in funzione del mantenimento degli stock, con il risultato che solo una prassi successiva ha determinato una moratoria sulla caccia alle balene a scopi commerciali.<sup>4</sup>

---

\* Professoressa associata di diritto internazionale - Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Giurisprudenza.

<sup>1</sup> STONE C., *Should Trees Have Standing?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, dapprima pubblicato nella *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501.

<sup>2</sup> BOYD D., *The Rights of Nature*, ECW Press, Toronto, 2017, p. xxxiii.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. xxxv.

<sup>4</sup> Prassi contestata dagli Stati "balenieri". Si veda, ad esempio, Corte internazionale di giustizia, *Australia c. Giappone*, sentenza del 31 marzo 2014, in cui l'Australia ha contestato il programma giapponese di caccia dichiaratamente a scopo di ricerca scientifica, ma in realtà non in linea con i requisiti previsti dalla Convenzione.

E ancora, il benessere degli animali non umani è ormai entrato nel linguaggio giuridico, anche dell'Unione europea,<sup>5</sup> benché si intenda con questa espressione il benessere di animali comunque destinati all'allevamento e quindi allo sfruttamento a scopi umani. In una recente risoluzione del Parlamento europeo di novembre 2022,<sup>6</sup> in contrapposizione con la posizione della Commissione, la maggioranza degli europarlamentari ha incoraggiato un declassamento della tutela dei lupi nel quadro della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali del Consiglio d'Europa del 1979, adducendo, tra gli altri, lo "stress emotivo" per gli allevatori che vedono aggrediti da grandi carnivori i loro animali da pascolo (destinati, si veda bene, al macello).<sup>7</sup>

Quindi, se da un lato si avverte una evoluzione positiva e lungimirante nel pensiero giuridico di molte corti, come l'esperienza sudamericana ci insegna, verso il riconoscimento di diritti agli animali non umani, non solo nel quadro della riflessione sui diritti dei popoli indigeni, dall'altro lato si avverte una insostenibile tensione che porta a una «gerarchia» tra animali, sia intesa come maggiore tutela degli animali più a contatto con gli esseri umani, sia come sacrificio di specie meritevoli di tutela con lo scopo di assecondare attività economiche squisitamente umane, come gli allevamenti.

Il giurista internazionalista deve porsi degli interrogativi sul come gli strumenti giuridici possano evolvere da strumenti che tutelano gli animali non umani in quanto oggetto a vantaggio degli esseri umani a strumenti giuridici che abbandonano l'approccio antropocentrico. Significa, in altri termini, sviluppare una sensibilità che riconosce diritti agli animali non umani in un'ottica eco-centrica, che tutela i loro interessi per le presenti e le future generazioni (anche non umane), riconoscendo allo stesso tempo il ruolo dell'umanità nella distruzione degli equilibri ecosistemici.

Il cambio di prospettiva che qui si suggerisce è ispirato all'ecofemminismo giuridico. La dicotomia umani/natura è stata utilizzata al fine di determinare schemi di oppressione e discriminazione che vanno oltre gli esseri umani, includendo animali non-umani e «oggetti naturali».<sup>8</sup> Il diritto, come la *Earth Jurisprudence* ha fatto notare,<sup>9</sup> è stato teorizzato in una specifica dicotomia umani/natura, dove i primi dominano la seconda.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «[...] benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

<sup>6</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla protezione degli allevamenti di bestiame e dei grandi carnivori in Europa (2022/2952(RSP)).

<sup>7</sup> *Ivi*, Lettera p) del preambolo e par. 4.

<sup>8</sup> Si veda GREAR A., *Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on 'Anthropocentric' Law and Anthropocene 'Humanity'*, in *Law Critique*, 26, 2015, pp. 225-241.

<sup>9</sup> ITO M. E MONTINI M., *Nature's Rights and Earth Jurisprudence – a New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law*, in APOSTOLOPOULOU E. E CORTES-VAZQUEZ J.A. (eds), *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Naures*, Routledge, Abingdon e New York, 2018, p. 221.

<sup>10</sup> PLUMWOOD V., *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London, 1993, p. 63.

L'ecofemminismo, sottovalutato ampiamente dal giurista internazionalista,<sup>11</sup> ha giocato un ruolo cruciale nel denunciare gli schemi di oppressione tra gli esseri umani e di una parte degli esseri umani verso la natura, sebbene ne esistano diverse correnti di pensiero.<sup>12</sup>

L'ecofemminismo ha un grande potenziale quale metodo giuridico del diritto internazionale, perché mette in discussione categorie giuridiche monolitiche e le riconsidera alla luce dell'interdipendenza tra tutte le specie (umane e non umane) e con la natura. Karen Morrow ha sostenuto che: «When ecofeminism is pursued in an international context, its goal is to import this paradigm shifting approach to accommodating alternative/additional procedural and substantive expertise and experience, from the periphery to the mainstream».<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sul metodo ecofemminista, applicato nel contesto delle migrazioni climatiche, v. DE VIDO S., *Violenza climatica e migrazioni di genere nel diritto internazionale*, in DI STASI A. ET AL (a cura di), *La violenza contro le donne migranti nel contesto giuridico europeo ed internazionale*, Scientifica, Napoli, di prossima pubblicazione.

<sup>12</sup> Si veda, *inter alia*, tra gli studi tutti non giuridici, WARREN K., *The Power and the Promise of Ecological Feminism*, in *Environmental Ethics*, 12, 1990, pp. 125-146; M. MIES E V. SHIVA, *Ecofeminism*, Fernwood, London-New York, 1993; BIANCHI B., *Ecofemminismo: il pensiero, i dibattiti, le prospettive*, in *Deportate, Esuli e Profughe*, 20, 2012, pp. 1-26 (e l'intero numero speciale, n. 20, 07/2012, <https://www.unive.it/pag/31491/>). Sull'eredità dell'ecofemminismo, GAARD C., *Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism*, in *Feminist Formations*, 23, 2, 2011, pp. 26-53.

<sup>13</sup> MORROW K., *Ecofeminism and the Environment: International Law and Climate Change*, in DAVIES M., MUNRO V. (eds.), *The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory*, Ashgate, London-New York, 2016, pp. 377-393.

# La ‘Rivista diritto degli Animali’ ed il diritto internazionale: alcuni dei futuri passi da compiere

Stefano Dominelli \*

Nonostante un’impostazione spiccatamente antropocentrica del ‘diritto’, inteso in senso lato, e – dunque – l’idea che l’essere umano sia il punto focale di ogni norma, unico titolare di diritti e di doveri meritevole di protezione in quanto soggetto ‘sopraelevato’ rispetto ad altre componenti della natura,<sup>1</sup> non può negarsi un (lento, non univoco e non unanime) cambio di paradigma sociale verosimilmente destinato ad avere riflessi sul piano politico e normativo. La ‘condizione animale’, ossia l’atteggiarsi di un ordinamento e delle ‘sue’ norme nei confronti di esseri non-umani viventi in grado di percepire, in atto o in potenza, una serie di emozioni quali paura e dolore è stata testimone, negli ultimi anni, di una serie di riforme concettuali contenenti, *in nuce*, nuovi metodi.

Con specifico riferimento agli animali, sono note le riforme di quegli Stati che hanno provveduto in primo luogo a distinguere lo *status* giuridico degli ‘animali’ da quello delle *res*,<sup>2</sup> specificando come, in linea di principio, gli esseri viventi non siano semplici ‘cose’ – benché non per questo necessariamente titolari diretti di autonomi diritti. Una evoluzione che, in dottrina, è stata efficacemente descritta come un processo di ‘derattizzazione’ del sistema.<sup>3</sup> Tale rinnovata concezione degli animali e della loro condizione giuridica si pone in diversi casi (ma senza un rapporto di stretta necessità o dipendenza) quale fondamento per riforme anche di rilievo costituzionale, in forza delle quali, secondo modelli diversi, ambiente, ecosistemi ed animali sono espressamente presi in considerazione dalle carte fondamentali in ottica di tutela.<sup>4</sup> In tal senso, la prassi degli Stati evidenzia un ulteriore *trend* nella tutela degli animali, quello della costituzionalizzazione degli interessi non-umani.<sup>5</sup>

---

\* Ricercatore di diritto internazionale - Università degli studi di Genova, Dipartimento di scienze politiche e internazionali.

<sup>1</sup> Sul pensiero di Aristotele, *ex multis* TONUTTI S., *Zooantropologia. Gli animali nelle culture umane*, in CASTIGNONE S. E LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, in RODOTÀ S. E ZATTI P. (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2012, p.p 21-38.

<sup>2</sup> Cfr. ABGB, §285; sezione 90a BGB; articolo 614a del codice civile svizzero e, in Francia, codice civile, articolo 515-14 (Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 - art. 2).

<sup>3</sup> PETERS A., *Introduction to Symposium on Global Animal Law (Part I): Animal Matters in International Law and International Law Matters for Animals*, in *AJIL Unbound*, 111, 2017, p. 252.

<sup>4</sup> Da ultimo, v. la nota riforma all’art. 9 della Costituzione italiana.

<sup>5</sup> PETERS A., *Introduction to Symposium on Global Animal Law (Part I): Animal Matters in International Law and International Law Matters for Animals*, cit., p. 252.

Non solo gli Stati, intesi quali soggetti tradizionali del diritto internazionale, iniziano a muoversi verso una ridefinizione dei metodi di tutela degli animali, dell'ambiente e dell'ecosistema. Determinanti impulsi in questa direzione sono offerti, se non addirittura imposti, dal diritto internazionale e, per gli Stati membri, dal diritto dell'Unione europea. Il primo, dal canto suo, introduce principi (quale potrebbe essere quello della tutela della biodiversità)<sup>6</sup> o approcci (quale quelli concernenti il contrasto al cambiamento climatico) che sovente vengono ripresi e implementati ulteriormente dal diritto comune. Il secondo, invece, non solo si compone oggi di uno stratificato quadro normativo che, a volte anche direttamente applicabile negli Stati membri, stabilisce regole volte alla tutela degli animali laddove questi rientrino nell'ambito dei processi umani, ma introduce nei trattati istitutivi un vero e proprio obbligo di 'tenere in conto' nella definizione e nell'attuazione delle politiche europee quelle che sono le esigenze di benessere degli animali "*in quanto esseri senzienti*".<sup>7</sup>

Sul fronte più squisitamente dogmatico, la somma dei *trend* dianzi menzionata si accompagna, o è stata accompagnata, in un primo momento da riflessioni e analisi a fondamento della disciplina *animal welfare law*, ossia della legislazione a tutela del benessere animale. Tale disciplina, di natura sicuramente multi e interdisciplinare, ha da tempo evidenziato come i metodi, le singole regole impiegate, non siano sempre necessariamente funzionali al perseguimento degli obiettivi prefissati: gli 'interessi animali', concepiti come *moral rights* non sarebbero adeguatamente protetti dal normale operare di un sistema normativo in cui l'essere umano (nonché il suo interesse) è e rimane il punto focale di ogni regola.<sup>8</sup> Non sorprende allora come sovente i 'diritti morali' degli animali siano stati ricostruiti come posizioni aventi una pretesa di giuridicità, ossia come '*potentially legal rights*'.<sup>9</sup> Questo nuovo 'diritto degli animali', che pur non identifica necessariamente un diritto soggettivo degli animali inteso in senso classico, quanto piuttosto un diverso modo di intendere la legislazione sul benessere animale, si è, nel tempo, arricchito e sviluppato fino a includere riflessioni di etica, teoria politica e antropologia, confluite, secondo autorevole dottrina, all'interno del nuovo campo di *legal animal studies*.<sup>10</sup>

Tali studi, rinnegando l'idea che gli animali siano un mero 'oggetto' del diritto, assumono quale postulato irrinunciabile che gli ordinamenti debbano non solo tutelare alcuni interessi degli animali, ma servirne gli interessi naturali abbandonando un'impostazione tacciata di specismo.<sup>11</sup> Un simile risultato, evidentemente, per poter es-

---

<sup>6</sup> Cfr. 1992 Convention on Biological Diversity, Article 6. In dottrina, cfr. RUIZ J.J., *Gaps in International Biodiversity Law and Possible Ways Forward*, in ERITJA M. C. E DEL CASTILLO T.F. (a cura di), *Biological Diversity and International Law*, Springer, Cham, 2021, p. 35.

<sup>7</sup> *Amplius*, SCOVAZZI T., Articolo 13 TFUE, in POCAR F. E BARUFFI M.C. (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, CEDAM, Padova, 2014, p. 177.

<sup>8</sup> STUCKI S., *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal on Legal Studies*, 40, 3, 2020, pp. 533-560.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 534.

<sup>10</sup> PETERS A., *Introduction to Symposium on Global Animal Law (Part I): Animal Matters in International Law and International Law Matters for Animals*, cit., p. 253.

<sup>11</sup> SINGER P., *Speciesism and Moral Status*, in *Metaphilosophy*, 40, 3-4, 2009, p. 567.

-sere utilmente conseguito, impone la ridefinizione degli interessi morali degli animali in favore di un'affermazione di *legal rights*, nonché di una loro personalità giuridica autonoma.

Alcune 'sfide', se così possono essere definite, della disciplina, appaiono evidenti. E su queste sembra imperativo doversi soffermare nell'immediato e nel futuro al fine di consentire ai *legal animal studies* di svilupparsi e di essere sufficientemente condivisi per potersi tradurre in azioni concrete e consolidare, in termini giuridici, un emergente cambio di paradigma sociale dei rapporti essere umano-ambiente. In primo luogo, creare un nuovo centro di imputazione di diritti (animali o ambientali) autonomi rispetto a quelli umani, evidentemente porta a un potenziale 'conflitto tra diritti' che le corti nazionali potrebbero essere chiamate a comporre.<sup>12</sup> Necessariamente, il concorso tra 'diritti' non potrà che essere risolto dai singoli giudici sulla base del rapporto, anche gerarchico, che tra questi intercorre, con conseguente declaratoria di 'prevalenza' in ultima istanza dei diritti fondamentali dell'essere umano – quali libertà di espressione, di religione o di impresa. Tuttavia, se è vero che una disciplina di *legal animal studies* si caratterizza per una multidisciplinarietà intrinseca, il problema della 'competizione' tra diritti non può essere risolto semplicemente (o semplicisticamente) 'elevando' i diritti animali *in fieri* a diritti fondamentali: l'esperienza politica di alcuni Stati<sup>13</sup> evidenzia come tentativi di questo segno abbiano incontrato una certa resistenza popolare, fino al fallimento delle iniziative di riforma. In secondo luogo, anche laddove si dovessero creare dei diritti (non fondamentali) in favore di ambiente e animali, come in alcune ipotesi invero è accaduto, permane il problema della giustiziabilità di tali posizioni. Un *legal right*, comunque, per essere tutelato in concreto impone la risoluzione del problema, fondamentale e da tempo evidenziato, del *locus standi*.<sup>14</sup>

Gli approcci che emergono da riflessioni di diritto comparato, inoltre, mostrano una pluralità di metodi, di regole impiegate nella tutela degli animali.<sup>15</sup> Da un lato vi è chi promuove una tutela indiretta, introducendo obblighi di condotta in capo agli essere umani senza tuttavia prevedere diritti per gli animali, ancora considerati sostanzialmente *res*, e, dall'altro, vi è chi, soprattutto attraverso l'operare delle corti, riconosce agli animali alcuni diritti, tra i quali, un derivato diritto alla vita.

---

<sup>12</sup> Cfr. NATTRASS K., "... und die Tiere". *Constitutional Protection for Germany's Animals?*, in *Animal Law Review*, 10, 2003-2004, p. 283.

<sup>13</sup> BLATTNER C.E. E FASEL R., *The Swiss Primate Case: How Courts Have Paved the Way for the First Direct Democratic Vote on Animal Rights*, in *Transnational Environmental Law*, 11,1, 2022, p. 201.

<sup>14</sup> Cfr. già VG Hamburg, 22.09.1988 - 7 VG 2499/88, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 1988, p. 1058; in commento SCHIMMÖLLER L., *Paving the Way for Rights of Nature in Germany: Lessons Learnt from Legal Reform in New Zealand and Ecuador*, in *Transnational Environmental Law*, 9, 3, 2020, p. 569.

<sup>15</sup> Sui quali, in prospettiva di diritto internazionale, sia consentito il rinvio a DOMINELLI S., *Per un 'diritto degli animali' e 'della natura' tra scetticismo ed adesione a modelli normativi antropocentrici: riflessioni di diritto internazionale (pubblico e privato)*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2023, in corso di stampa.

Non solo, dunque, esistono sfide definitorie e di regolazione che devono essere affrontate e risolte; sembra, a parere di chi scrive, che i molteplici metodi condividano il germe della contestazione del modello antropocentrico senza ispirarsi a una metodologia – a una teoria generale – uniformemente e sufficientemente sviluppata o condivisa. In questo senso, allora, la frammentazione delle concezioni di base non potrà che determinare l’elaborazione di metodi diversi influenzati dalle singole specificità ed esigenze dell’ordinamento di volta in volta rilevante.

A fronte di una tale disarmonia, dunque, il ruolo del diritto internazionale nella promozione di una metodologia ‘universale’ sulla base della quale implementare ‘soluzioni locali’ sembra assumere un ruolo particolarmente sensibile. Appare fondamentale, in prima battuta, delineare con chiarezza lo *status quo* del diritto internazionale<sup>16</sup> – diversi principi e numerose regole del diritto internazionale possono avere una rilevanza e una incidenza diretta e indiretta nella tutela del benessere animale, ma devono essere opportunamente individuate. Solo un’attenta ricostruzione del quadro normativo, composto di diversi elementi universali e regionali, ai quali devono essere giustapposte le soluzioni locali, consente di determinare con chiarezza e precisione l’incidenza del diritto internazionale o, in altre parole, l’esistenza di uno *standard* minimo uniforme nella materia che qui interessa. A tale indagine ‘quantitativa’ dovrebbe accostarsi, inoltre, un’azione qualitativa, consistente nella definizione di nuove soluzioni che, anche traendo vigore (o legittimazione) dalla prassi nazionale (a sua volta influenzata dai principi di diritto internazionale) possano contribuire allo sviluppo di una teoria generale sulla base della quale proporre soluzioni universali.<sup>17</sup>

Certo, l’operazione, lo si deve ammettere, appare tutt’altro che scontata. La ricerca di soluzioni universali che integrino riflessioni di diritto internazionale con componenti di altro segno provenienti da Stati con tradizioni e concezioni divergenti potrà sicuramente, nel breve periodo, limitare la portata innovativa delle soluzioni (laddove i Legislatori volessero effettivamente perseguirle), portando, a livello universale, a soluzioni verosimilmente *de minimis* sulle quali, eventualmente, i singoli Stati, unilateralmente, potranno ulteriormente intervenire.

---

<sup>16</sup> PETERS A., *Introduction to Symposium on Global Animal Law (Part I): Animal Matters in International Law and International Law Matters for Animals*, cit., p. 254.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 253.

# Il benessere animale in agricoltura: criticità e prospettive

Luca Leone\*

La “questione animale” in agricoltura è nata dalle esigenze connesse alla concorrenza e alla circolazione degli animali come “merci” di produzione, di scambio e di consumo. In tale prospettiva, l’insieme delle norme orizzontali e verticali (per specie) adottato dalle istituzioni europee dagli anni settanta è andato sviluppandosi sulla base delle disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relative alla politica agricola comune, al ravvicinamento delle normative nazionali aventi incidenza sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, alla politica ambientale e alla politica commerciale comune.<sup>1</sup> Le discipline relative alla nutrizione e ai trattamenti sanitari, al trasporto, al ricovero e alla macellazione animale, pur anche con la finalità di evitare agli animali un’alimentazione dannosa e trattamenti nocivi per la salute, sono state adottate per preservare la qualità e la salubrità delle carni per il consumo umano.<sup>2</sup>

Negli anni, tuttavia, l’avanzare di un «diritto animale»<sup>3</sup> è progredito a fronte dei problemi di *food safety* sollevati dal susseguirsi di numerose crisi alimentari, e di pari passo con l’evolvere dell’Europa come «Unione dell’innovazione» (*Innovation Union*), che fonda le proprie decisioni sulle migliori conoscenze disponibili.<sup>4</sup> La società europea della conoscenza si è fatta così promotrice di una strategia di *policy* comunitaria sul benessere animale,<sup>5</sup> in parallelo con lo sviluppo e l’uso di conoscenze specialistiche, una maggiore consapevolezza etica<sup>6</sup> – peraltro, tra le ragioni del graduale cambiamento che va registrandosi nelle scelte alimentari<sup>7</sup> – e il riconoscimento giuridico degli animali come esseri senzienti, sancito nell’articolo 13 del Trattato di Lisbona.<sup>8</sup>

---

\*Professore associato di Diritto agrario e alimentare – Università di Pisa, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali – luca.leone@unipi.it

<sup>1</sup> Sul tema, ADINOLFI A., *Il trattamento degli animali nel diritto dell’Unione europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e “benessere”: verso lo sviluppo di valori condivisi?*, in AA. VV., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Wolters Kluwer-CEDAM, San Giuliano Milanese (MI), 2016, pp. 19-44.

<sup>2</sup> SOWERY K., *Sentient Beings and Tradable Product: The Curious Constitutional Status of Animals under Union Law*, in *Common Market Law Review*, 55, 1, 2018, pp. 55-100.

<sup>3</sup> L’espressione è di LOMBARDI VALLAURI L., *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2014, pp. 521-531.

<sup>4</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *State of the Innovation Union 2015*, Directorate-General for Research and Innovation, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015.

<sup>5</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015*, COM (2012) 6 def., Bruxelles, 2012.

<sup>6</sup> FRANZIONE G.L., *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals*, in *Law, Culture and the Humanities*, 6, 1, 2010, pp. 24-36.

<sup>7</sup> SIRSI E., *Il nome delle cose e i paradigmi dell’innovazione nel mercato agroalimentare. Il caso delle carni alternative*, in CARMIGNANI S. e LUCIFERO N. (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente. Atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, p. 665 ss.

<sup>8</sup> Sul tema, ALBISINI F., *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021, pp. 9-25.

Le teorie sul benessere animale hanno trasformato il concetto di *welfarism* in una questione di scelta sociale, nell'ambito della quale il termine 'animal welfare' è diventato indicatore, nel singolo animale, di uno stato potenzialmente misurabile che varia da buono (o positivo) a povero (o negativo).<sup>9</sup>

Declinato in questi termini, che tengono in considerazione i sentimenti e le esigenze degli animali – insieme alla possibilità per gli stessi di essere in armonia con l'ambiente circostante – il concetto di *welfarism* è assunto a strumento di “co-produzione” tra una scienza carica di valori e un'etica basata sulla scienza.<sup>10</sup> Tuttavia, pur a fronte dei traguardi sul piano normativo (si pensi alle discipline sulla produzione biologica e sull'uso dei medicinali veterinari), così come dell'impegno civico sul tema (l'iniziativa *End the Cage Age*, tra le altre)<sup>11</sup>, il quadro legislativo dell'Unione europea rimane intriso di contraddizioni e vuoti normativi.<sup>12</sup> La legislazione in vigore è in parte obsoleta e saldamente ancorata a una prospettiva giuridica antropocentrica, a sua volta intrecciata con una visione protezionistica che preserva gli interessi umani presenti e futuri, piuttosto che essere in linea con le conoscenze relative alle specifiche esigenze degli animali e con i progressi tecnici della zootecnia.<sup>13</sup> La legittimazione di alcune pratiche crudeli sugli animali da reddito, i problemi di spazio e di risorse che non consentono condizioni di vita adeguate, l'assenza di regolamentazione per alcune specie, la “minaccia sanitaria” della resistenza antimicrobica negli allevamenti, nonché la carenza di *enforcement* della legislazione unionale (in materia di trasporto di animali vivi e di controlli ufficiali, ad esempio) e di apparati sanzionatori efficaci si frappongono alla tutela effettiva dell'animal welfare nei singoli Stati membri.<sup>14</sup>

Diverse macro-cause si correlano a questa situazione di *impasse*: il mancato avvio di un approccio innovativo al benessere che faccia perno sui progressi tecnici compiuti nelle pratiche di allevamento; il paradosso normativo per il quale le regole sull'uso degli animali a fini commerciali coesistono con le disposizioni che chiamano al rispetto morale e alla protezione degli animali come esseri senzienti; l'assenza di riferimenti al benessere nella normativa sulla biodiversità; le disparità nei sistemi di produzione dei singoli Stati membri; il mancato recepimento legislativo degli studi di autorevoli istituzioni scientifiche – l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), l'EFSA (European Food Safety Authority) e l'EMA (European Medicines Agency), in particolare.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> BROOM D.M., *Sentience and Animal Welfare*, CABI, 2014.

<sup>10</sup> CARENZI C. E VERGA M., *Animal Welfare: Review of the Scientific Concept and Definition*, in *Italian Journal of Animal Science*, 8, 1, 2009, pp. 21-30.

<sup>11</sup> PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei “End the cage age” (Basta animali in gabbia) (2121/2633(RSP))*, 2021.

<sup>12</sup> PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INJ))*, 2022; COMMISSIONE EUROPEA, *Commission Staff Working Document Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation*, SWD (2022) 328 final, Brussels, 2022.

<sup>13</sup> SOBBRIO P. E PETTORALI M., *Gli animali da produzione alimentare come esseri senzienti: considerazioni giuridiche e veterinarie*, Key editore, 2018.

<sup>14</sup> CORTE DEI CONTI EUROPEA, *Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica*, Relazione speciale n. 31, Unione europea, Lussemburgo, 2018.

<sup>15</sup> BROOM D.M., *Animal Welfare in the European Union*, European Parliament, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Publications Office of the European Union, 2017.

A fronte di un panorama così frammentato, a tratti vago e incoerente, la progressiva diffusione, nel mercato europeo, di specifici *private labels* – variamente incentrati sul benessere degli animali, o di singole specie, oppure su aspetti che includono l'animal welfare – ha posto l'esigenza di una valutazione d'impatto relativamente a un futuro quadro regolamentare dell'Unione che definisca i criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali.<sup>16</sup>

Lungo un binario parallelo, gli approcci volti a promuovere le interconnessioni tra *welfarism*, ambiente e salute umana (*One Health* e *One Welfare*) si combinano con gli standard pubblici internazionali della WHOA (World Organization for Animal Health), indirizzati a una "tracciabilità etica" che, nel migliorare l'efficienza e la redditività delle imprese, sta innescando una sorta di "gara verso l'alto" per la diffusione di buone pratiche di allevamento e la produzione di benefici economici di reputazione per il settore zootecnico.<sup>17</sup>

Ciononostante, se una siffatta impostazione risulta ancora non esaustiva e proficua nel conseguimento degli obiettivi enucleati nei documenti programmatici, forse è perché ciò di cui essa pare ancora priva è una tutela del benessere che sia davvero proattiva verso la trasmissione e la circolazione del valore intrinseco della *sentience* e della dignità animale.<sup>18</sup> Come sottolineato a più riprese dalla Corte di giustizia dell'Ue in tema di macellazione rituale, in una società avanzata sotto il profilo morale il benessere degli animali costituisce un importante fine in sé, sicché «la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela dei diversi diritti e principi in questione e di un giusto equilibrio tra di essi».<sup>19</sup>

La strategia *Farm to Fork*, adottata dalla Commissione europea nel 2020 per un sistema agroalimentare più resiliente e sostenibile, può segnare un cambio di rotta decisivo a riguardo, dando nuovo vigore alla spinta istituzionale per la tutela degli animali da produzione alimentare.<sup>20</sup> Tra gli obiettivi enucleati nel documento di *policy*, il riesame della normativa in materia di benessere figura come una delle priorità dell'Europa, con lo scopo di allineare il quadro regolatorio ai più recenti dati scientifici (in materia di trasporto e macellazione degli animali, ad esempio), sì da garantire – anche attraverso i

---

<sup>16</sup> DI CONCETTO A., *Farm Animal Welfare and Food Information for European Union Consumers: Harmonising the Regulatory Framework for More Policy Coherence*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2023, pp. 1-15, doi:10.1017/err.2022.46.

<sup>17</sup> LEONE L., *La tutela della biodiversità animale in agricoltura*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 230 ss.

<sup>18</sup> TALLACCHINI M., *Animal Welfare: un percorso tra scienza, mercato, etica, diritto e democrazia*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 1, 2018, pp. 11-31.

<sup>19</sup> Corte di giustizia dell'Ue, Causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others contro Vlaamse Regering*, ECLI:EU:C:2020:1031.

<sup>20</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, COM (2020) 381 final, Bruxelles, 2020.

finanziamenti della PAC 2023-2027<sup>21</sup> – un livello più elevato di *welfarism* nei vari Stati membri, in linea con gli Obiettivi del *Green Deal*<sup>22</sup> e di sviluppo sostenibile.<sup>23</sup>

Rispetto a tale orizzonte, il “diritto animale” dell’Unione europea in agricoltura è chiamato ad affrontare campi di indagine plurimi e problematiche giuridiche complesse, per un’azione multisettoriale e plurisoggettiva che possa pervenire a un certo grado di coerenza e coesione fra i sistemi di tutela degli animali non-umani, della salute pubblica e del mercato. Ed è questa prospettiva multidisciplinare e foriera di «beni pubblici sociali»<sup>24</sup> – richiamando la definizione di animal welfare elaborata dall’IEEP (Institute for European Environmental Policy) – che la Rivista vuole assumere come sostrato teorico del proprio operare.



---

<sup>21</sup> OJ L 435/187 del 6.12.2021; OJ L 435/1 del 6.12.2021; OJ L 435/262 del 6.12.2021.

<sup>22</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo*, COM (2019) 640 final, Bruxelles, 2019.

<sup>23</sup> UNITED NATIONS, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1.

<sup>24</sup> Così COOPER T., HART K., BALDOCK D., *Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union*, Report prepared for DG Agriculture and Rural Development, IEEP, 2009, p. 2 («There is a wide range of public goods associated with agriculture, many of which are highly valued by society. The most significant of these are environmental [...] as well as a diverse suite of more social public goods, including food security, rural vitality and farm animal welfare and health»).

# La tutela degli animali e il diritto pubblico: alcuni cenni

Micaela Lottini\*

In una sua recente sentenza, la Sezione III quater del Tar del Lazio (Roma), è stata chiamata ad annullare il provvedimento emesso da una ASL romana con il quale veniva imposto l'abbattimento di numerosi suini detenuti dalla ricorrente in un rifugio e non destinati alla produzione alimentare, a seguito della diffusione in zona di una malattia veterinaria particolarmente contagiosa e pericolosa.

La Sezione III fornisce (*obiter dictum*) una prima valutazione sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione avvenuta, come è noto, nel febbraio 2022 e sulla posizione che oggi assume nell'ambito del nostro ordinamento la tutela giuridica degli animali. Infatti, i giudici chiariscono che, attraverso questa riforma, in base alla quale la legge dello Stato ha il compito di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali, «(..) il valore della tutela degli animali ha trovato (...) un riconoscimento formale (...) tra i principi fondamentali dell'ordinamento italiano (...)». (...) «la norma costituzionale, pertanto, garantisce la centralità e la statualità della disciplina di tutela degli animali». Ancora, secondo i giudici, «si tratta di una novità importante che segue l'orientamento della normativa europea, atteso che l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (...) riconosce dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di mere *res*. In tal modo si garantisce, anche a livello costituzionale, una maggiore attenzione al diritto degli animali».

Il TAR individua la riforma dell'art. 9 come logica e naturale conseguenza dell'introduzione dell'art. 13 nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che, come è noto, da una parte qualifica gli animali come esseri 'senzienti', e dall'altra impone all'Unione e agli Stati membri di tenere conto del benessere animale nella formulazione e nell'attuazione di alcune politiche europee, tra le quali spicca quella del mercato interno. L'art. 13 TFUE proietta la tutela del benessere animale al cuore della costruzione eurounitaria. Non solo chiarisce che seppure gli stessi possano essere qualifi-

---

\*Professoressa associata di Diritto amministrativo - Università Roma tre, Dipartimento di giurisprudenza.

-cati di fatto come 'merci', perché (secondo quella che ne è la tradizionale definizione - Commissione c. Repubblica italiana)<sup>1</sup> sono suscettibili di valutazione economica e di essere oggetto di transazioni commerciali, non possono però essere considerati come delle 'cose' e devono godere di una particolare protezione stante la loro natura di esseri 'senzienti' (non umani).<sup>2</sup> Sicché, i soggetti pubblici a tutti i livelli devono tenere conto delle esigenze degli animali, sia nella elaborazione, quindi, nella fase politico/normativa, sia nell'attuazione, ossia nella fase normativo/amministrativa delle politiche europee e in particolare, nelle politiche che sono orientate all'integrazione del mercato unico.

Giova sottolineare che in questo sistema delineato dall'art. 13, le amministrazioni nazionali giocano un ruolo determinante, perché soggetti essenziali proprio nell'attuazione delle politiche europee. La Corte di giustizia coglie appieno questa prospettiva di ampio respiro e, con giurisprudenza praticamente costante, individua la tutela degli animali come un 'interesse pubblico' che deve essere tutelato e che non può essere *ex se* pretermesso in caso di contrasto con un interesse umano (sia economico che di altro tipo), ma con questo deve essere bilanciato attraverso il principio di proporzionalità.

Come sottolineato dal TAR, quindi, in questo contesto giuridico si inserisce la recente riforma della nostra Costituzione, che seppure sotto certi profili si dimostra ancora 'timida', per esempio omettendo di qualificare, *expressis verbis*, gli animali quali esseri senzienti, rappresenta nondimeno un indubbio e fondamentale passo in avanti, che ci pone in linea con le esperienze di altri Paesi dell'Unione europea (e non solo). La tutela degli animali viene menzionata nell'ambito dei principi fondamentali della nostra Costituzione e, quindi, viene individuata come valore fondante giuridico ed etico del nostro vivere civile; inoltre, il nuovo articolo 9, operando la distinzione concettuale tra la tutela degli animali e quella dell'ambiente<sup>3</sup>/biodiversità,<sup>4</sup> di fatto prevede una tutela diretta dell'animale,<sup>5</sup> ossia non legata al soddisfacimento di interessi umani, ovvero alla realizzazione di diritti (fondamentali), tutela che viene individuata come un 'dovere' della Repubblica. Il testo della riforma rispecchia la complessità della tematica in oggetto e ha una natura evidentemente compromissoria, rappresentando, non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, in una prospettiva secondo cui la tutela del benessere degli animali, della loro salute e vita, è un interesse autonomo che deve essere tenuto in considerazione e necessariamente ponderato con altri interessi e anche diritti umani. In questo senso, peraltro si è posto il giudice amministrativo nelle sue più recenti pronunce in materia.

---

<sup>1</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee, 10 dicembre 1968, *Commissione c. Repubblica italiana*, C-7/68.

<sup>2</sup> In argomento, cfr., TRASCIA F. P. e FONTANAROSA F., *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare*, in SCAFFARDI L. e ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. 2, Roma Tre-press, Roma, 2020, pp. 853-875.

<sup>3</sup> In argomento. Cfr. FERRONI M.V., *La protezione degli animali nell'ambiente*, in DELL'ANNO P. e PICOZZA E. (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. III, Cedam, Padova, 2015, p. 447.

<sup>4</sup> Sul rapporto tra la tutela della biodiversità e l'interesse alla tutela della salute e della vita umana, cfr., NAPOLITANO C., *Covid-19 e biodiversità: termini di un legame difficile*, in *CERIDAP*, 2, 2020, p. 75.

<sup>5</sup> Sulla soggettività animale, cfr., RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005; MAZZONI C.M., *La questione dei diritti degli animali*, in CASTIGLIONE S. e LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, in RODOTÀ S. e ZATTI P. (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 281.

In conclusione, quindi sia a livello europeo, che nazionale il benessere degli animali, è riconosciuto come un valore da tutelare e un interesse pubblico che deve essere ponderato e non può essere sacrificato *sic et simpliciter*, ma solo a seguito di una valutazione di necessità e proporzionalità,<sup>6</sup> la quale evidentemente non può prescindere da un dato di fondo ormai assodato: gli animali non sono 'cose' ma esseri 'senzienti'. La funzione del diritto e dei relativi interpreti è quella di ponderare questi interessi e conflitti, nell'ambito di un contesto in cui il benessere degli animali e la relativa tutela sono ormai entrati a fare parte del sentire collettivo, e hanno assunto una enorme importanza nel dibattito giuridico e culturale europeo (e non solo).

In questa chiave, lo studio e l'analisi dello sviluppo del diritto pubblico, in particolare del diritto amministrativo ed europeo sul tema, così come interpretati dal giudice amministrativo e dalla Corte di giustizia, rappresentano un indice imprescindibile per valutare lo *status* della tutela giuridica degli animali nell'ambito del nostro ordinamento, in linea con quanto avviene nel mercato unico, e per questo motivo sono altrettanto imprescindibili in una Rivista al suddetto tema dedicata.



---

<sup>6</sup>In argomento, cfr., RESCIGNO F., *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispécismo giuridico e la soggettività animale*, in SCAFFARDI L. e ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol.2, Roma Tre-press, Roma, 2020, p. 829.

# Un progetto per il clima?

## Quali sono le nuove sfide che il diritto propone per la preservazione dell'ambiente

Laura Alessandra Nocera\*

La Terra non è un'eredità ricevuta dai nostri Padri,  
ma un prestito da restituire ai nostri figli.  
(proverbio tradizionale dei nativi americani)

Oggi è sempre più frequente sentire le parole '*Climate Change*', una locuzione che è entrata negli ultimi decenni nei testi di giornali e di riviste, per poi passare inevitabilmente nelle agende politiche transnazionali. Il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide per la democrazia.<sup>1</sup> Ma cosa s'intende per davvero con questo termine?

L'espressione, in sé, è connessa agli studi scientifici sul clima e sulle temperature durante la storia della Terra e non conterrebbe, in linea di principio, nulla di allarmante, se non fosse che tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del XX secolo una serie di dati scientifici iniziò a registrare un effettivo aumento delle temperature in tutto il mondo, connesso all'incremento selvaggio dell'inquinamento industriale. Con la consapevolezza di un cambiamento evidentemente negativo per l'ambiente, la natura e tutti i suoi elementi costitutivi, ma anche per l'elemento antropico, l'espressione è stata traslata in quelle speculari di *Climate Emergency*, *Climate Crisis* e *Global Warming*, atte ad evidenziare le conseguenze a catena del cambiamento climatico in un pianeta che ogni anno finisce sempre prima le proprie risorse energetiche, mettendo in pericolo l'esistenza di diverse specie animali e vegetali: l'aumento delle temperature coincide con lo scioglimento dei ghiacciai e, quindi, l'innalzamento degli oceani, ma anche con la desertificazione e l'inaridimento della terra (da cui la scarsità di risorse agroalimentari), la diminuzione dell'ossigeno nell'aria, la minaccia di estinzione per le specie viventi, l'insorgere di una serie di effettive devastazioni (alluvioni, smottamenti, siccità), il propagarsi di epidemie, la migrazione forzata di popoli in cerca di migliori condizioni di vita, ecc.

---

\* Assegnista PRIN - Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Docente a contratto di Transnational Constitution-Making - Università degli Studi di Milano.  
<sup>1</sup> LINDVALL D. (Ed.), *Democracy and the Challenge of Climate Change*, in *International IDEA Discussion Paper*, 3, 2021, p. 8. Cfr. anche: UN - LEAST DEVELOPED COUNTRIES EXPERT GROUP, *Considerations Regarding Vulnerable Groups, Communities and Ecosystems in the Context of the National Adaptation Plans*, UN Framework Convention on Climate Change, December 2018.

Non è questa la sede per occuparsi dell'analisi scientifica di tali fenomeni, ma è necessario sollevarne la drammaticità per sottolineare come la questione climatica sia diventata di importanza fondamentale per le attuali (e le future) linee giuridico-politiche. Esse si focalizzano nella cosiddetta *mitigation*, ovvero nella riduzione degli effetti climatici, nell'*adaptation*, ovvero nell'adeguamento alle opzioni climatiche, e, infine, nella formalizzazione di normative di protezione e tutela dell'ambiente.

A livello internazionale, le prime linee guida sono arrivate negli anni Novanta con l'inaugurazione delle *United Nations Climate Change Conferences* (COP), summit che si svolgono ogni anno per disporre trattative e progettazioni politiche sulla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> e l'abbassamento delle temperature medie, mentre l'ispirazione giuridica è rintracciabile nel Protocollo di Kyoto del 1997, ma anche nell'Accordo di Parigi del 2005 e in diversi altri trattati internazionali o regionali che si sono posti tale obiettivo.

L'Europa si è dimostrata particolarmente all'avanguardia nel costruire con gli anni una politica comune per ridurre gli effetti negativi dell'impatto climatico. Nel 2021, la Commissione europea ha proposto il cosiddetto Green Deal, ovvero un insieme di politiche e di normative, rientranti nella European Climate Law, che mirano a rendere sostenibile l'economia dell'Unione europea, trasformando le sfide climatiche e ambientali in opportunità e attivando una transizione equa e inclusiva per tutti, climaticamente neutra, competitiva ed efficiente dal punto di vista delle risorse, con l'obiettivo di arrivare entro il 2050 all'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra e a una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse (cd. *green neutrality*).<sup>2</sup> Il progetto europeo, che ha previsto come punto di partenza misure di partecipazione democratica dei cittadini europei per facilitare la transizione ecologica,<sup>3</sup> è rientrato anche tra i punti fondanti devoluti alla discussione della Conferenza sul futuro dell'Europa, una piattaforma di confronto e di discussione, fondata su una strategia partecipativa *bottom-up*, che ha dato la possibilità a tutti i cittadini di intervenire per presentare opinioni e contributi sulle tematiche proposte, in modo da addivenire a soluzioni condivise da tutti e da rafforzare le misure per la prevenzione e il contrasto alla crisi climatica (attivando, ad esempio, strategie comuni di *green economy* e di *green mobility*).<sup>4</sup> Del resto, la partecipazione de-

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che ha modificato i Regolamenti (CE) 401/2009 e (UE) 2018/1999, cfr. [climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law\\_en#:~:text=The%20European%20Climate%20Law,2030%2C%20compared%20to%201990%20levels](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en#:~:text=The%20European%20Climate%20Law,2030%2C%20compared%20to%201990%20levels) (ultima consultazione 25 maggio 2023).

<sup>3</sup> Art. 9, Reg. UE 2021/1119 (da leggere alla luce del «Right to Participate in Decision Making», sancito dall'art. 6.4 della Convenzione di Aarhus): «1. The Commission shall engage with all parts of society to enable and empower them to take action towards a just and socially fair transition to a climate-neutral and climate-resilient society. The Commission shall facilitate an inclusive and accessible process at all levels, including at national, regional and local level and with social partners, academia, the business community, citizens and civil society, for the exchange of best practice and to identify actions to contribute to the achievement of the objectives of this Regulation. The Commission may also draw on the public consultations and on the multilevel climate and energy dialogues as set up by Member States in accordance with Articles 10 and 11 of Regulation (EU) 2018/1999. 2. The Commission shall use all appropriate instruments, including the European Climate Pact, to engage citizens, social partners and stakeholders, and foster dialogue and the diffusion of science-based information about climate change and its social and gender equality aspects».

<sup>4</sup> NOCERA L.A., *La Conferenza sul futuro dell'Europa e le prospettive di una più attiva partecipazione dei cittadini europei*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie (NAD-DIS)*, 4, 1, 2022, pp. 128-134. Per consultare i lavori della Conferenza, cfr.: [futureu.europa.eu/?locale=it](https://futureu.europa.eu/?locale=it) (ultima consultazione 26 maggio 2023).

-mocratica è una delle strategie comprese per favorire l'*Environmental Decision-Making* (con la finalità di tutelare un interesse comune e di attivare politiche per il futuro).<sup>5</sup>

Uno degli intenti del progetto editoriale presente è quello di esaminare, in prospettiva comparata nel tempo e nello spazio, le leggi, le politiche e le decisioni giurisprudenziali che, sia a livello nazionale sia a livello transnazionale, propongono delle alternative valide per costruire una corretta preservazione di ambiente e natura e per rispondere alle sfide che l'emergenza climatica impone ogni giorno.

Vorrei soffermarmi brevemente su un punto che non può essere sottovalutato ai fini di una normazione più accorta sulla crisi climatica. Fino agli anni Novanta tutta la legislazione per la preservazione climatica era necessariamente connessa al diritto dell'ambiente, il quale si proponeva di tutelare l'ambiente, inteso *lato sensu*, come «spazio antropomorfo di individui»,<sup>6</sup> ovvero un insieme di tutti gli elementi naturali e non naturali relativi sia al luogo fisico che al luogo figurato dove gli esseri umani vivono e dove interagiscono tra loro. Pertanto, mentre l'ambiente in sé diventava oggetto di tutela, il compito di sollevare in giudizio una qualsiasi lesione nei suoi confronti era demandato all'essere umano, unico soggetto titolare del diritto di *actio processualis* e interessato ad avere un ambiente sano e adeguato ai propri standard di vita. La lesione all'ambiente era quantificata come una violazione dell'interazione tra uomo ed ecosistema, visto che non era ritenuto possibile che l'ambiente potesse soffrire lesioni vere e proprie, se non per via indiretta, ovvero per la sofferenza che tali lesioni potevano provocare sull'elemento umano ivi presente. Con una simile visione antropocentrica, anche le politiche atte a ridurre l'impatto dell'emergenza climatica si sono sempre concentrate sulla preservazione ambientale al fine di tutelare l'esistenza umana stessa.<sup>7</sup> Di recente, però, questa rinnovata consapevolezza nei confronti dell'ambiente e del clima è stata riletta alla luce di un'inversione dei ruoli di soggetto e oggetto della protezione giuridica. Le nuove concettualizzazioni costituzionali,<sup>8</sup> che hanno accolto il parametro culturale e interculturale in sede giuridica, hanno mosso una analisi dell'elemento natura, *stricto*

---

<sup>5</sup> ACKERBOOM S. E KUNDIS CRAIC R., *How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach*, in *Environmental Policy and Governance*, 32, 3, 2022, pp. 232-246.

<sup>6</sup> CARDUCCI M., *Natura (Diritti della)*, in SACCO R. (diretto da), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Milano, 2017, p. 496.

<sup>7</sup> Per una ricostruzione sincronica e comparata sulla tutela dell'ambiente: AMIRANTE D., *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentale del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, numero speciale, 2019, pp. 1-32; CUOCOLO L., *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2, 2022, pp. 1072 ss.

<sup>8</sup> Un esempio sono le carte costituzionali di Ecuador 2007 e Bolivia 2009, ispirate alla teoria del 'Nuevo Constitucionalismo', che è partita dalla riconsiderazione della Natura come personificazione della 'Madre Tierra' (o della Pacha Mama indigena), tipica delle comunità ancestrali della regione andina, soggetto detentore di tutti i diritti giuridici, da cui dipende l'esistenza stessa della comunità e degli individui che la compongono, ma anche le più recenti legislazioni e diverse pronunce dei tribunali che, soprattutto, in America latina, hanno legittimato la Natura come soggetto giuridico titolare di diritti e in grado di impugnare innanzi al giudice le proprie lesioni. Esiste un'ampia letteratura in merito sull'argomento, ma, nel particolare, si rinvia qui alla lettura di: BALDIN S., *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino, 2019; BALDIN S., *L'America latina nelle classificazioni giuscomparate: la tradizione giuridica contro-egemonica del buen vivir nell'area andina*, in LOREDO ALIX L. E SOMMA A. (cur.), «Diálogos»/1. *Incontri con la cultura giuridica latino-americana. Scritti in onore di Mario G. Losano*, Accademia University Press, Torino, 2021, pp. 3-27; NOCERA L.A., *Costituzionalismo differenziale e identità indigene. Il laboratorio boliviano nella comparazione*, Milano University Press, Milano, 2022; NOCERA L.A. E MOSQUERA ARIAS C.J., *I diritti della Natura e il ruolo della dimensione culturale nella giurisprudenza di Ecuador e Colombia*, in *DPCE*, numero speciale, 2023, prossima pubblicazione.

*sensu*, non più come sottocategoria dell'ambiente, né come categoria residuale del diritto, ma in modo svincolato rispetto all'«ontologia»<sup>9</sup> esterna, a cui era relegato.<sup>10</sup> Erroneamente confuso come una parte dell'ambiente, il concetto di natura ha assunto il valore di un ente a sé, un soggetto che agisce nel mondo fattuale e nel mondo legale e che, al tempo stesso, è titolare di una serie di diritti, da cui sorge una tutela giuridica,<sup>11</sup> ed è fonte del diritto e della cultura dell'elemento umano che vi entra in connessione in un rapporto armonico e bi-univoco.<sup>12</sup>

Oggi il riconoscimento di una soggettività giuridica della natura è basilare sia per la giurisprudenza<sup>13</sup> che per la legislazione<sup>14</sup> di diversi Stati. Col fine di attivare norme programmatiche per salvaguardare la natura e il clima e per trovare delle risposte ecosostenibili, il diritto si ispira alla connessione armoniosa delle culture indigene con la natura.<sup>15</sup> Da un simile concetto di natura, come essere vivente e soggetto giuridico titolare di una serie di diritti, e quindi di tutele, è connessa anche l'idea di introdurre la fattispecie del reato di ecocidio, ovvero di un "omicidio dell'ecosistema", visto come una lesione persistente e ripetuta della natura,<sup>16</sup> e l'attivazione processuale della *Climate Justice*, ovvero di una richiesta di giustizia e di riparazione dei danni dovuti all'emergenza

---

<sup>9</sup> CARDUCCI M., *Natura (Diritti della)*, cit., p. 498.

<sup>10</sup> FERRAJOLI L., *Per una Costituzione della Terra*, in *Teoria Politica. Nuova Serie Annali*, 10, 2020, pp. 39-57. Cfr. anche: FERRAJOLI L., *Perché una Costituzione della Terra?*, Giappichelli, Milano, 2021.

<sup>11</sup> ZAFFARONI R.E., *La Pachamama y el humano*, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2012, pp. 109 ss.

<sup>12</sup> GLENN H. P., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Trad. di FERLITO S., Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 115 ss., titolo originale *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, Oxford University Press, Oxford-NewYork, 2010.

<sup>13</sup> Due esempi recenti derivano dalla High Court dello Stato indiano di Uttarakhand, che ha riconosciuto i fiumi Ganga e Yamuna come 'living persons' e 'legal persons' con tutti i diritti e i doveri attribuiti ad ogni soggetto di diritto, perché in continuità con la cultura locale e ancestrale del popolo (High Court of Uttarakhand, Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & others, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, March 20, 2017) e con l'Appellate Division of the Supreme Court del Bangladesh, che nel 2019, sulla base di un ricorso proveniente dalla High Court (Writ Petition No. 13989), ha riconosciuto ai fiumi del territorio nazionale lo stesso status giuridico degli esseri umani, per cui è possibile ricorrere in giudizio avverso il loro danneggiamento, collegandosi, ancora una volta, alla considerazione attribuita loro dai popoli autoctoni.

<sup>14</sup> Nuova Zelanda e Uganda hanno approvato una legislazione per tutelare i diritti della Natura secondo i medesimi parametri culturali indigeni. Nel caso della Nuova Zelanda, infatti, il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 ha riconosciuto al fiume Te Awa Tupua il medesimo status di un individuo, sulla base del legame ancestrale tra il fiume (e, quindi, l'ecosistema naturale) e la locale tribù maori (i Whanganui). Il Parlamento dell'Uganda, invece, ha approvato nel 2019 il National Environment Act 2019, che, accanto ai diritti dell'ambiente, contempla anche i diritti della Natura, vista come soggetto giuridico titolare di diritti e interessi e in grado di adire i tribunali in difesa di essi. Cfr.: NOCERA L.A., *La Natura come soggetto di diritto nell'ordinamento dell'Uganda*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie (NAD-DIS)*, 3, 2, pp. 189-201.

<sup>15</sup> Sono già 11 gli Stati che hanno introdotto all'interno delle proprie carte costituzionali le cosiddette "climate clauses": Algeria, Bolivia, Costa d'Avorio, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Thailandia, Tunisia, Venezuela, Vietnam, Zambia. Cfr.: SINGH GHALEIGH N., SETZER J., WELIKALA A., *The Complexities of Comparative Climate Constitutionalism*, in *Journal of Environmental Law*, 20, 2022, pp. 1-12. Cfr. anche: LAZZUS H., MALDONADO J., BLANCHARD P., KALANI SOUZA M., THOMAS B., WILDCAT D., *Culture Change to Address Climate Change: Collaborations with Indigenous and Earth Sciences for More Just, Equitable and Sustainable Responses to Our Climate Crisis*, in *PLOS Climate*, 1, 2, 2022.

<sup>16</sup> Coniato nel 1970 dal biologo americano Arthur W. Galston, il termine è stato usato per la prima volta nel 1972 dal primo ministro svedese Olof Palme alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente, in riferimento ai danni all'ecosistema durante la guerra in Vietnam. Dopo essere stato preso in considerazione solo a livello teorico per cinquant'anni e avere ottenuto un riconoscimento come reato da alcuni ordinamenti nazionali (e.g. Vietnam), oggi si è tornato a parlare di una tipizzazione come crimine internazionale. Sul punto, si citano gli sforzi dell'Unione europea, che, con la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia ha incoraggiato gli Stati membri a «promuovere [l'ecocidio] quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI)», mentre con la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla responsabilità delle imprese per danni ambientali ha invitato la Commissione a «esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE». Particolare impulso al riconoscimento di questa nuova fattispecie di crimine internazionale è stato fornito dal Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Cfr.: E. MACRON, Lettera per un Rinascimento europeo, 4 marzo 2019.

climatica, oggi presa in considerazione da diverse corti giudiziarie.<sup>16</sup> Si tratta di due sfide interessanti che il diritto si trova oggi ad affrontare per costruire un nuovo «eco-sistema giuridico».<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Sulla legittimazione di una giustizia climatica, il 29 aprile 2021, è intervenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, che ha parzialmente modificato il Bundes-Klimaschutzgesetz – KSG del 12 dicembre 2019 (ovvero la legge federale sul cambiamento climatico). Cfr. GIORGINI PIGNATIELLO G., *Costituzione ecologica e giustizia climatica. Germania e Italia nel prisma del costituzionalismo ambientale globale*, in *DPCE*, 50, 4, 2022, pp. 945-972.

<sup>18</sup> BAGNI S., *La costruzione di un nuovo “eco-sistema giuridico” attraverso i formanti giudiziale e forense*, in *DPCE Online*, 50, Numero Speciale, marzo 2022, pp. 1027-1059.

# Il Contributo della Costituzionalista alla Questione Animale

Francesca Rescigno\*

Mi accingo a scrivere questo piccolo contributo per il numero zero della nuova Rivista *Quaderni di diritto degli animali: profili etici, scientifici, giuridici* con molta gioia e gratitudine per essere stata coinvolta in questo nuovo progetto, una sfida per dare la maggior diffusione possibile alla questione animale e far confrontare esperti di vari settori tra loro e anche con la società civile sul tema non più procrastinabile dei diritti degli esseri animali.

Il mio contributo sarà quello di una giurista e in particolare di una costituzionalista, a dimostrazione del fatto che la riflessione sulla soggettività animale e sul riconoscimento dei diritti agli esseri animali non si presenta come una questione meramente ideologica o filosofica, ma riguarda la concretezza giuridica e anche la nostra Carta fondamentale. Effettivamente la “questione animale” accompagna la storia del pensiero umano da lungo tempo, forse da sempre e infatti in tutte le epoche sono rinvenibili riferimenti e tentativi di disciplina del rapporto tra esseri umani ed esseri animali. Persino Socrate chiese nell’*agorà* una pesante pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più deboli manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di rispetto della vita civile anche verso i propri simili.

Considerando l’inevitabilità del rapporto esse umano-animale, filosofia, scienza e anche il diritto hanno dovuto confrontarsi con la questione animale e lo hanno fatto muovendo da posizioni sostanzialmente antropocentriche, per poi sviluppare, più o meno decisamente, soluzioni meno concentrate sulla primazia umana e in tale evoluzione più marcati appaiono i progressi compiuti dalla riflessione filosofica e scientifica, mentre più “timido” è apparso il contributo giuridico all’*empowerment* animale.

Lo scopo dell’evoluzione del diritto positivo dovrebbe essere quello di poter affermare che per gli esseri animali, così come per gli esseri umani, la vita non è solo pura corporeità e che anche gli animali partecipano alla vita sociale, hanno regole, comportamenti indotti

---

\* Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

dalle necessità del momento, contesti sociali e per questo anche gli esseri animali sono contraddistinti da un valore proprio, valore intrinseco che come tale non va riconosciuto solo eticamente e moralmente ma anche giuridicamente.<sup>1</sup>

Tale riconoscimento giuridico però, non appare né scontato né automatico, e una disamina dei diversi ordinamenti dimostra come, nella maggior parte dei casi, il pensiero giuridico sia rimasto tendenzialmente fedele a posizioni difensive delle prerogative umane, laddove proprio il diritto potrebbe (o meglio dovrebbe) costituire lo strumento utile per abbandonare l'autoreferenzialità antropocentrica e affermare una considerazione nuova degli esseri animali, non in un'ottica protezionistica volta a preservare interessi umani presenti o futuri, ma al fine di riconoscere la dignità degli esseri animali non umani. La riflessione giuridica dovrebbe operare nel senso di superare l'antropocentrismo normativo al fine di ampliare la categoria dei diritti oltre la barriera della specie per affiancare alla giuridicità umana, anche solo parzialmente, la giuridicità animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi.

Il mio contributo a questa rivista sarà dunque quello di esaminare e commentare gli sforzi, più o meno felici, del diritto in materia di senzietà animale, sforzi che non possono dirsi conclusi nemmeno in seguito alla recente revisione costituzionale dell'articolo 9, che anzi apre nuove e inedite prospettive di riflessione.

Il nostro sistema giuridico creato per l'essere umano, lasciando agli esseri animali il ruolo di "res" a sua disposizione, è stato capace di evolvere manifestando progressivamente una visione più attenta ai bisogni e alle specificità animali, seppure senza arrivare ancora all'agognato traguardo dell'affermazione di una reale soggettività giuridica animale. In questo quadro di evoluzione normativa si colloca anche la recente riforma costituzionale, su cui spero di potermi concentrare più diffusamente in futuri contributi alla rivista, una riforma che io stessa avevo teorizzato diversi anni fa, non senza attirarmi lo scherno dei sostenitori del c.d. "benaltrismo", per cui ci sono sempre questioni più importanti di cui occuparsi. Allora avevo auspicato il riconoscimento del valore giuridico della dignità di esseri viventi anche per gli esseri animali,<sup>2</sup> non per contrapporre gli interessi animali a quelli umani, ma per affermare un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, potesse mediare tra interessi umani e taluni "interessi" animali, andando a modificare il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di sensibilità differenziati.

---

<sup>1</sup> In tale ottica mi si consenta di rimandare a F. RESCIGNO, "Bios" e "Zoe" nel diritto. Per una tutela giuridica del vivente non umano, in *Scuola Superiore della Magistratura, Bioetica e Biodiritto*, Quaderno 1, 2021, p. 91.

<sup>2</sup> Il richiamo è a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.

La revisione dell'articolo 9 avvenuta nel 2022 non ha seguito il modello che avevo teorizzato e ha coinvolto oltre agli esseri animali anche la tutela dell'ambiente sulla quale si discuteva da lungo tempo, istituzionalizzando quanto già di fatto affermatosi negli ultimi quarant'anni grazie alla giurisprudenza. Senza esaminare nel dettaglio la nuova disciplina costituzionale dell'ambiente, vale la pena sottolineare come gli esseri animali entrino nella nostra Costituzione non una, ma ben quattro volte: come animali (tutti), come ambiente di cui fanno innegabilmente parte, come biodiversità che non esiste senza gli animali ed infine quali protagonisti degli ecosistemi. La riforma supera l'odiosa distinzione tra animali d'affezione e altre tipologie di animali considerati spesso di second'ordine, ma "perde" la definizione di 'esseri senzienti' introdotta dal Trattato di Lisbona; afferma poi semplicemente: «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», introducendo così una riserva di legge assoluta che incarica il Legislatore statale di disciplinarne i modi e le forme. La scelta della riserva di legge appare particolarmente significativa se considerata dal punto di vista della sua intrinseca natura garantista, mentre potrebbe causare veri e propri cortocircuiti di competenza tra Stato e Regioni.

È trascorso poco più di un anno dalla revisione costituzionale e non sembra che la posizione giuridica degli esseri animali abbia incontrato un'evoluzione positiva, speriamo quindi di poter contribuire al raggiungimento della soggettività giuridica animale anche attraverso questa rivista stimolando un dibattito costruttivo su un tema di estrema rilevanza.





# Profili etici

# Pensare l'alterità animale

## Una sfida per la bioetica

Luisella Battaglia\*

Da sempre il rapporto dell'uomo col mondo non-umano è stato mediato da stereotipi, o rappresentazioni irrealistiche, distorte, largamente immaginarie, che rispondono ben più ai nostri bisogni che non alla realtà del mondo animale e riflettono le nostre inquietudini più profonde. Il nostro rapporto con la natura è, innanzitutto, rapporto ambivalente, perché segnato dall'angoscia — la paura di regredire alla ferinità e al disordine — ma insieme dalla speranza, il recupero di un'armonia perduta. Ma anche il rapporto con 'l'altro' da noi, gli animali che, con un gioco misterioso di rimandi, seguono come un'ombra la nostra stessa storia divenendo talora una sorta di 'specchio oscuro' dell'umano, la memoria angosciata di una ferinità perennemente in agguato.

Michel Foucault nota, nella *Storia della follia*,<sup>1</sup> che l'animale ha rappresentato per lungo tempo nella cultura occidentale il pericolo assoluto di una follia che abolisce la natura dell'uomo. Esso appartiene a una 'contro-natura', a una negatività minacciosa e, specie nel Medio Evo, alle potenze sotterranee del male. Ed ecco che, alla fine del XVIII secolo, la follia modella il suo viso con la maschera della bestia e i manicomi assumono l'aspetto di gabbie. La follia potrà allora definirsi come la condizione dell'uomo in rapporto immediato con la sua animalità.

L'uomo — rileva a sua volta la psicologa Mary Midgley<sup>2</sup> — è spesso bestiale nella sua condotta verso gli animali, ma non ha mai voluto ammettere la propria ferocia e ha cercato di sviare l'attenzione da essa rendendo feroci gli animali, i quali pagherebbero dunque in quanto specchio del male dell'uomo. Sappiamo che substrati emozionali inconsci di tipo simile sono presenti in molte forme di ostilità, di odi collettivi, nella persecuzione dei diversi. In effetti, gli 'stereotipi' che dovrebbero legittimare l'indifferenza

---

\* Professoressa ordinaria di Filosofia Morale e Bioetica - Università degli studi di Genova - Componente dal 1999 del Comitato Nazionale per la Bioetica.

<sup>1</sup> FOUCAULT M., *Storia della follia*, tr.it. Rizzoli, Milano, 1980.

<sup>2</sup> MIDGLEY M., *Perché gli animali? Una visione più umana del nostro rapporto con le altre specie*, tr.it., Feltrinelli, Milano, 1985.

verso la sofferenza degli animali o giustificare l'ordinaria spietatezza nei loro riguardi, sono strettamente correlati ai modi del pensiero razzista e sessista, come testimonia la lunga storia della discriminazione. L'instaurazione di un rapporto corretto con gli animali non può dunque che passare, in via preliminare, attraverso l'eliminazione di ogni stereotipia, compito assai arduo data la straordinaria implicazione di diversi stereotipi, sia negli atteggiamenti popolari sia in molte istituzioni contemporanee.

Per il filosofo le opposizioni più significative sembrano giocarsi tra la materia e lo spirito, il corpo e l'anima, la natura e la ragione, l'istinto e l'intelligenza, la necessità e la libertà, il grido e la parola. Tali opposizioni — vere e proprie pietre di confine — sono oggi in via di graduale superamento, grazie anche agli apporti dell'etologia e della neurofisiologia comparata, e attendono, comunque, di essere problematizzate e rivisitate. Uno dei più importanti meccanismi di distanziamento, ancora molto radicato nella nostra cultura, è la cosiddetta 'rappresentazione falsata': il descrivere gli animali come esseri privi di soggettività, anziché come creature senzienti, rafforza un sentimento di estraneità emotiva nei loro riguardi e ne sancisce l'assoluta esclusione dal nostro mondo morale. Alle origini del nostro ostentato orgoglio di specie permane dunque la preoccupazione di rendere intangibile la specificità umana, come se essa fosse minacciata dal riconoscimento di una somiglianza inquietante e ci fosse bisogno di difendersi dal ricordo di una 'animalità' a stento abbandonata, quasi la paura di una ricaduta. In *Nascondere l'umanità* Martha Nussbaum<sup>3</sup> ha scritto pagine assai penetranti a questo riguardo, riferendosi al 'disgusto' per i nostri corpi animali:

«Poiché il disgusto incorpora una tendenza a rifuggire la contaminazione che si associa al desiderio umano di non animalità, esso è frequentemente collegato a forme varie e infide della pratica sociale, nelle quali il disagio che le persone avvertono per il fatto di avere un corpo animale viene proiettato all'esterno su persone e gruppi vulnerabili. Tali reazioni sono irrazionali, in senso normativo, sia perché contengono l'aspirazione di essere una creatura che non si è, sia perché, nel perseguire tale aspirazione, si prendono a bersaglio altri, infliggendo loro danni evidenti».

---

<sup>3</sup> NUSSBAUM M.C., *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, tr. it. Carocci, Roma, 2005.

A sua volta, Alasdair MacIntyre<sup>4</sup> si rivolge ai testi di Aristotele, in particolare all'*Etica Nicomachea* — «perché nessun altro filosofo ha mai preso tanto sul serio l'animalità dell'uomo» — denunciando l'affermarsi, nelle culture occidentali moderne, di un'abitudine mentale che, distogliendo la nostra attenzione da quanto ci accomuna alle altre specie, ha posto una linea di demarcazione quasi insuperabile tra noi e gli altri animali. Un vero e proprio «pregiudizio culturale» — così lo definisce — che si pone in contrasto sia con gli antichi modi di pensare aristotelici, sia col moderno naturalismo evoluzionista post-darwiniano, conducendo a una considerazione inadeguata delle dimensioni naturali della nostra esistenza e, quindi, a un oblio della nostra stessa corporeità.

In questo quadro può risultare significativo il riconoscimento da parte di Roger Scruton,<sup>5</sup> un filosofo notoriamente assai critico nei confronti dell'animalismo, del profondo mutamento della nostra etica sociale nei confronti della questione animale:

«Nel passato gli animali erano considerati cose, poste sulla terra per il nostro uso e il nostro piacere, da trattare a nostro comodo. Non è più così. Oggi tutti gli esseri pensanti sono consapevoli dell'abisso che separa gli esseri senzienti dai non senzienti e quasi tutti riconoscono che non abbiamo alcun diritto, per dispensa divina, di ignorare la sofferenza che infliggiamo solo perché la vittima appartiene ad un'altra specie».

In effetti, a partire dagli anni Settanta, con le opere di Peter Singer e Tom Regan, si sono poste su basi radicalmente nuove le relazioni tra umani e non umani. Lungi dal condividere le dottrine più radicali dell'animalismo, e in particolare le teorie dei diritti, Scruton intende rispondere alla domanda «come dovremmo trattare gli animali?» individuando una componente di 'favoritismo' che, a suo avviso, compare inevitabilmente nei nostri rapporti col mondo animale, portandoci a privilegiare quelle specie che contribuiscono alla nostra felicità domestica e con le quali sembra esistere da tempo «un trattato di mutua assistenza». Può considerarsi razionalmente giustificato tale trattamento preferenziale? A suo avviso, solo gli animali superiori possono essere considerati 'individui' in quanto hanno una vita mentale notevolmente simile alla nostra e, in particolare, hanno non solo appetiti e pulsioni, ma desideri e credenze che appartengono al livello cognitivo della vita mentale. Da qui il profondo senso di affinità che proviamo nei loro confronti e che fa sì che possiamo considerarli nostri «vicini

---

<sup>4</sup> MACINTYRE A., *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, tr.it. Vita e Pensiero, Milano, 2001.

<sup>5</sup> SCRUTON R., *Gli animali hanno dei diritti*, tr.it. Cortina, Milano, 2008.

prossimi». Ne deriva un'etica antropocentrica della benevolenza che valuta i non umani in funzione dei nostri interessi e delle nostre simpatie e in cui resta invalicabile il concetto di 'specie', appena temperato dal riconoscimento di «appartenenza onoraria alla comunità umana» riservato a una ristretta cerchia di animali protetti perché degni delle nostre preferenze. Un'etica, quindi, valida per i soli animali familiari che hanno il privilegio di essere riconosciuti paternalisticamente come dotati di una personalità onoraria. E gli altri animali? Scruton afferma che non devono essere trattati come 'cose', considerata la loro capacità di soffrire, ma non esita a ridurli a semplici mezzi per soddisfare i nostri bisogni, sia pure giudiziosamente bilanciati. «È parte del pathos di un animale da compagnia stare sempre sulla soglia del dialogo morale; osservare da una barriera invalicabile quella vita che è ormai tutto per lui e che, però, non può capire». La riflessione testimonia una certa sensibilità zoofila, ma Scruton ancora una volta non si avvede che il *pathos* di cui parla è in realtà proprio della condizione stessa di ogni vita animale e rappresenta in certo modo il contrassegno stesso della sua tragicità. Potenzialmente ogni animale «sta sulla soglia del dialogo morale»: sta a noi aprire quella porta. Non dipende da lui, dalle sue capacità, virtualmente presenti in un maiale come in un vitello, non solo in un cane, un gatto o un cavallo. Siamo stati noi umani ad aver valorizzato le capacità relazionali negli animali familiari ma esse — ce lo insegna l'etologia cognitiva e ce lo ricorda Martha Nussbaum<sup>6</sup> col suo approccio delle capacità declinato in direzione interspecifica in *Nuove frontiere della giustizia* — sono presenti anche negli 'altri' che abbiamo escluso dalla comunicazione.

Mi sembrano di particolare rilievo, a questo riguardo, le parole di Alain, ne *Les dieux*<sup>7</sup> secondo cui non è permesso supporre lo spirito nelle bestie giacché ogni ordine sarebbe presto minacciato se si lasciasse credere che il vitellino ama sua madre o che teme la morte, o solo che vede l'uomo: l'occhio di un animale non è un occhio.... Noi oggi sappiamo indubitabilmente che il vitellino ama la madre e teme la morte.

Le nostre conoscenze sulla vita animale sono aumentate in maniera tale da indurci a riconsiderare le nostre precedenti assunzioni: non solo non possiamo presupporre l'insensibilità o l'assenza di attività mentale ma, viceversa, dobbiamo tener conto di una serie di dati fattuali e scientifici che dimostrano analogie di comportamenti, anche complessi, tra umani e non umani.

---

<sup>6</sup> NUSSBAUM M.C., *Le nuove frontiere della giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2007.

<sup>7</sup> ALAIN, *Les Dieux*, Gallimard, Paris 1934.

«Can they suffer?». La celebre domanda di Jeremy Bentham<sup>8</sup> assume tutta la sua importanza nell'aver sottolineato la crucialità della capacità di soffrire come elemento determinante per considerare da un punto di vista etico la condizione animale. Non sono infatti le dotazioni intellettive alte — come il ragionare e il parlare — a essere determinanti per decidere in merito al trattamento di un essere senziente. Col suo interrogativo semplice e profondo, Bentham segnala la questione preliminare decisiva, introducendo un vero e proprio punto di svolta nel dibattito filosofico e, insieme, anticipando temi che saranno propri dell'animalismo contemporaneo.

Di questo ben si avvede Jacques Derrida<sup>9</sup> allorché sottolinea che ormai è entrata direttamente in gioco, nella nostra riflessione etica, la nozione di 'vulnerabilità'. «Che conto tenerne? — si chiede — Che diritto accordarle? In che cosa ci riguarda? Qui viene a situarsi, come il modo più radicale di pensare, la finitezza che noi condividiamo con gli animali, la mortalità che appartiene alla finitezza stessa della vita, all'esperienza della compassione, la possibilità di condividere l'angoscia di questa stessa vulnerabilità». Ci troviamo, in effetti, dinanzi all'innegabile: nessuno può negare la sofferenza, la paura, il terrore subiti dagli animali; l'esperienza che ne abbiamo è indubitabile, anche se troppo spesso viene disconosciuta e tenuta a bada da ben collaudati meccanismi di razionalizzazione. Ad avviso di Derrida è in corso da almeno due secoli una «guerra sulla pietà», combattuta «tra coloro che violano non solo la vita animale ma perfino il sentimento della compassione, da una parte, e quelli che si affidano alla testimonianza irrecusabile di questa pietà, dall'altra». È una guerra che attraversiamo, e da cui siamo attraversati, ma che è comunque da «pensare», non solo come dovere e responsabilità, ma come necessità cui, volenti o nolenti, nessuno potrebbe sottrarsi. Il carattere davvero nuovo e sconvolgente di questa guerra è rappresentato dalla sua finalità: non l'annientamento ma, al contrario, la sovrapproduzione dei corpi animali, attraverso l'organizzazione e lo sfruttamento di una sopravvivenza artificiale, in condizioni che gli uomini del passato avrebbero giudicato mostruose. Una pittura realistica della violenza industriale, meccanica, chimica, ormonale cui l'uomo sottopone la vita animale sarebbe in grado di presentarne quadri terribili, ma non è necessario, secondo Derrida, abusare di una facile carica patetica per aprirci alla considerazione dell'immensa questione del *pathos*, e quindi del ruolo della compassione. La condivisione della sofferenza tra i viventi

---

<sup>8</sup>BENTHAM J., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, tr.it. UTET, Torino, 1998.

<sup>9</sup>DERRIDA J., *L'animale che dunque sono*, tr.it. Jaca Book, Milano, 2006.

una volta interpretata nella complessità dei suoi aspetti, ci interpella infatti per quello che riguarda non solo l'etica, ma anche il diritto e la politica. In tal modo, dinanzi alla rimozione organizzata della tortura inflitta ai non umani, hanno cominciato a levarsi voci, prima deboli e marginali, poi più forti e sicure, che hanno sollevato la questione dei loro diritti, per ridestarci alla nostra responsabilità nei confronti dei viventi: una responsabilità che, se presa sul serio, «dovrebbe rivoluzionare dalle fondamenta la problematica filosofica dell'animale».

Al di là dell'importante progetto di decostruzione, intrapreso da Derrida, di quella tradizione logocentrica che, congiungendo idealmente Aristotele a Heidegger e Cartesio a Kant, sancisce il dominio dell'uomo su un animale «privo di logos» e «povero di mondo», importa qui ritornare alla domanda di Bentham per interrogarsi sul tema della vulnerabilità che ne scaturisce.

Se l'etica nasce da uno sguardo verso l'altro, dal rifiuto del riconoscimento della comune vulnerabilità si disegnano le barriere che dividono i territori in piena luce in cui si dispiegano la dignità, il valore, la solidarietà di coloro che dicono 'noi' e le immense zone d'ombra che inghiottono gli 'altri' nel silenzio, nell'indifferenza, nell'oblio. Eppure, in questi ultimi due secoli, i grandi avanzamenti della biologia — dalla teoria dell'evoluzione alla genetica fino alle neuroscienze — hanno scompaginato l'idea che ci facevamo del mondo vivente e del nostro posto in quel mondo, sconvolgendo le frontiere tra categorie che sembravano fino allora radicalmente distinte: la materia e la vita, il corpo e lo spirito, l'animale e l'umano. E tuttavia, se vogliamo evitare il rischio di riproporre su basi appena più aggiornate il vecchio miraggio di un'etica scientifica — intesa a dedurre dai 'fatti' delle scienze i 'valori' morali e le norme della condotta — resta il problema di come rapportarci a quel complesso di conoscenze, relative alla nostra natura, all'ambiente, alle altre specie, che non può non avere riflessi sulla nostra visione del mondo e, in genere, sul nostro modo di atteggiarci e la cui novità radicale rappresenta in ogni modo un problema ineludibile per la coscienza e la riflessione filosofica.

Tale è la sfida della bioetica, una sfida particolarmente difficile per il complesso rapporto tra il piano 'descrittivo' e il piano 'normativo': si tratta infatti di resistere a quel riduzionismo che vorrebbe applicare modelli biologici, etologici, genetici alla società umana sulla linea, ad esempio, di quei sociobiologi che — come Edward Wilson — pretendono di prescrivere una morale e una politica conformi ai dati scientifici.

Si tratta ormai di prendere atto di ciò che manca all'etica e alla politica classicamente intese, e quindi di accingerci all'opera di ripensare, grazie anche agli apporti di scienze quali l'ecologia e l'etologia, il modo in cui abitiamo la Terra e la condividiamo con gli altri esseri. In questo quadro, il tema della 'vulnerabilità' — valorizzato nella riflessione bioetica con la Dichiarazione di Barcellona (1998) — può assumere tutto il suo rilievo: se, in senso stretto e specifico, si riferisce infatti a situazioni di particolare debolezza e fragilità di individui che, per età o condizione, necessitano di una protezione particolare, in senso lato e generale riguarda la condizione stessa di precarietà di tutti i viventi, umani e non umani, che sono esposti, nell'arco della loro esistenza, al rischio di essere feriti.

La crescita delle nostre informazioni sulla vita animale ha suscitato importanti interrogativi circa i confini dell'Universo cui si riferisce il nostro discorso morale. L'esigenza di rivisitare e di ridefinire taluni concetti cruciali (vita, esistenza, persona) ha preso forma all'interno di un processo che ha visto la bioetica impegnata a promuovere una riflessione multidisciplinare sulle implicazioni concettuali e normative delle conoscenze etologiche. In un momento storico e culturale in cui molte barriere tra le specie si sono accorciate e anche il linguaggio è sempre meno un ostacolo alla comunicazione interspecifica (siamo in grado di interpretare segnali, di decifrare messaggi, di comprendere comportamenti degli altri esseri viventi) nuove consapevolezze sono maturate. Il dovere di rispettare i non umani si accompagna anche alla capacità di identificazione immaginativa con loro, come sottolinea la filosofa Cora Diamond,<sup>10</sup> che valorizza a ragione l'importanza dell'immaginazione nella trama complessa della nostra visione morale.

Resta tuttavia l'indubbia difficoltà per l'uomo di prendere atto dell'enigmaticità della vita degli animali ma, insieme, di coltivare la sua capacità di interessarsi del loro mondo. Si pensi al saggio di Thomas Nagel<sup>11</sup> *Che effetto fa essere un pipistrello?* e alle sue conclusioni scettiche. Senonché, occorre chiedersi, l'impossibilità di sapere «che effetto fa essere un pipistrello?» ci condanna senza appello a tali conclusioni? È proprio necessario «stare nella pelle» di un altro animale per sapere ciò che gli accade e quindi ciò che è bene per lui? Troppe volte questo è servito come un comodo alibi. Esistono parametri scientifici del benessere animale, per ciascuna specie, compilati da etologi, quindi da studiosi non sospetti di sentimentalismo zoofilo.

---

<sup>10</sup> DIAMOND C., *L'immaginazione e la vita morale*, tr. it. Carocci, Roma 2006.

<sup>11</sup> NAGEL T., *Questioni mortali*, tr. it. Ed. Il Saggiatore, Milano 1998.

Lo stesso antropomorfismo — la tendenza che abbiamo noi umani a interpretare a nostra immagine e somiglianza ciò che umano non è — è ora almeno in parte rivalutato, se assunto in senso critico. Certo, non potremo mai sapere in senso proprio ‘che cosa significa per un pipistrello essere un pipistrello’, ma l’accresciuta conoscenza del suo comportamento potrebbe favorire ‘un’etica del riconoscimento’, valorizzando un talento peculiarmente umano, coltivando cioè quelle attitudini simpatetiche che, secondo Mary Midgley, sono proprie della nostra specie e che potrebbero darci la possibilità di estendere l’area di solidarietà ai non umani.

Pensare, seguendo la lezione di Lévinas, la responsabilità per l’altro come qualcosa che non si è scelto, che è più originale di ogni dovere e di ogni obbligo, dovrebbe invitarci a considerare che il nostro rapporto con i viventi muta se ci inquietiamo del fatto che il nostro agire possa comportare per loro violenza e morte. Questa ‘inquietudine’, propria della coscienza morale, si fonda su un’esperienza dell’alterità il cui nucleo essenziale è l’assunzione della vulnerabilità del vivente, da cui dovrebbe derivare la responsabilità dell’uomo nei confronti della comunità biotica. Da qui l’emergere di un’attitudine di ‘cura’ che, oltre alla capacità di porsi empaticamente nei panni ‘dell’altro’, testimonia — come ha mostrato Hans Jonas<sup>12</sup> — l’apprensione per la vulnerabilità degli altri esseri, la preoccupazione per la loro esistenza minacciata.

Si ripropone a questo punto un interrogativo cruciale. Come può essere concretamente proponibile una morale fondata sul riconoscimento dell’altro al di là dei confini della specie? Una nuova credenza — ci ricorda Charles L. Stevenson<sup>13</sup> — può condurre a una diversa attitudine, giacché è un fatto psicologico che credenze modificate possono causare attitudini modificate. Cambiamo spesso le nostre attitudini verso una qualche cosa quando cambiamo le nostre credenze su di essa, proprio come un bambino cessa di ‘voler’ toccare del carbone quando giunge a ‘credere’ che esso lo brucerà. Si tratta di un rilievo della massima importanza se applicato alla bioetica animale. Senza violare la ‘legge di Hume’ — secondo la quale non è possibile derivare da nessuna asserzione di fatto una conclusione di valore, a meno di presupporre altre asserzioni di valore — possiamo ritenere che considerazioni di carattere fattuale e scientifico costituiscano ‘buone ragioni’ per fondare un giudizio valutativo.

---

<sup>12</sup> JONAS H., *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, tr.it. Einaudi, Torino 1990.

<sup>13</sup> STEVENSON C.L., *Etica e linguaggio*, tr. it. a cura di SILVIO CECCATO, Longanesi, Milano 1962.

Resta, in effetti, difficile da negare che la sofferenza sia moralmente significativa, pur se diversamente assunta e vissuta dagli uomini e dagli animali. Ancora una volta a parere di Scruton, le sofferenze di un essere autocosciente hanno una dimensione ulteriore: «Non solo sentiamo il dolore ma lo anticipiamo, lo ‘proviamo’ come in un copione e lo associamo a pensieri angosciosi sulle sue cause. A differenza degli animali inferiori sappiamo però che il dolore è sintomo di un grave disturbo e, sebbene lo si rifugga esattamente quanto loro, siamo ben consapevoli del suo terribile significato». Un’osservazione plausibile, almeno in apparenza, dal momento che diamo per scontato che la nostra sofferenza sia maggiore a causa della nostra autocoscienza.

Potremmo tuttavia chiederci: e se fosse vero il contrario? L’autocoscienza, proprio per la “dimensione ulteriore” che implica, può conferire un senso e un significato alla nostra sofferenza: noi sappiamo perché ci è inflitta, possiamo accettarla e giustificarla o, viceversa, ribellarci e combatterla. Siamo in grado, in altri termini, di collocarla nella nostra storia, nel racconto della nostra vita. Ora, proprio questo è totalmente negato agli animali, appunto per le ragioni che Scruton ha illustrato. La tragicità della loro condizione consiste nel terrore puro, nella paura assoluta, nella completa ignoranza delle condizioni per cui essa è subita. Come potrebbe un animale spiegarsi il perché del suo dolore? Quali motivazioni addurre per “giustificarlo”? Per le ragioni fin qui indicate, potremmo plausibilmente argomentare che proprio la mancanza di autocoscienza di un animale potrebbe essere un aggravante della sua sofferenza.

In pagine assai penetranti il filosofo Raymond Gaita<sup>14</sup> si interroga su quella che appare una condizione comune a tutte le creature: la mortalità. Gli animali, a suo avviso, ne possiedono una ‘coscienza pratica’ in quanto avrebbero una percezione del finire della vita che sarebbe, per così dire, iscritta nella loro stessa carne, legata ai segnali inequivocabili trasmessi dal loro corpo, senza poter in alcun modo pervenire, come l’uomo, a una ‘comprensione meditata’ della morte. La quale resta per noi — data la consapevolezza della nostra condizione di mortali — la questione cruciale con cui confrontarci per comprendere chi siamo e dare un significato alla nostra vita. Ma ancora una volta potremmo osservare, questo non solo non diminuisce ma accresce il *pathos* della loro condizione: è proprio il loro ‘non sapere’ che consegna a noi la responsabilità del loro morire.

---

<sup>14</sup> GAITA R., *Il cane del filosofo*, tr.it. Il Melangolo, Genova 2007.

È in questo scambio di sguardi tra la creatura consapevole e la creatura ignara che si gioca il tema etico cruciale: che diritto ha l'uomo di disporre della vita di un animale, di decidere della sua morte? Gaita non si sottrae a tale interrogativo rispondendo che, proprio perché siamo creature perennemente alla ricerca del senso, — ciò che ci rende capaci di trascendere le nostre caratteristiche di specie — non possiamo ignorare il dolore muto e perciò tanto più terribile degli altri esseri. Individui anche loro, capaci di provare emozioni, di interagire con noi e tuttavia privi di una vita biografica, della possibilità solo umana di progettare la propria esistenza, in quanto dotati — è la sua definizione — di una «individualità attenuata». Occorrerebbe tuttavia chiedersi se tale 'attenuazione' sia un dato di natura, in qualche modo strutturale e quindi insuperabile, o il prodotto di una storia ultramillenaria che ha assicurato, grazie alla domesticazione, la nostra superiorità di specie. Ciò che conta, tuttavia, sul piano etico è che, se gli animali sono individui sia pure in senso attenuato, dovrebbero poter entrare, almeno come pazienti morali, destinatari passivi dei nostri obblighi morali, nella nostra comunità morale.

Si apre, come si vede, un enorme campo problematico, sia per le scienze comportamentali sia per il pensiero filosofico. Infinite sono le domande: gli animali hanno delle rappresentazioni? Un 'io'? Un'immaginazione? Un rapporto al futuro? Una percezione della morte? Un sentimento del lutto? E ancora: come definirne le emozioni? La gioia, la noia, il gioco, il sogno, il pianto? Domande relative alla soggettività animale che sono altrettante sfide per la nostra riflessione. Occorrerebbe, a questo punto, chiedersi — ed è questione, a mio avviso della massima importanza — perché solo pochi filosofi siano seriamente interessati a studi etologici e psicologici che, consentendo di evadere dalle strettoie delle impostazioni canoniche, come dai discorsi del senso comune, potrebbero costituire uno straordinario arricchimento, sul piano interdisciplinare, del dibattito bioetico. La sfida che ci troviamo dinanzi è di pensare a un modello di civiltà al cui centro sia un'immagine dell'uomo che trasforma il progetto del 'dominio assoluto' in un disegno di 'cura responsabile' e quindi è chiamato a riconsiderare le categorie tradizionali dell'etica (prossimo, giustizia, responsabilità) per adattarle ai nuovi soggetti emergenti, tra cui gli animali non umani.

---

<sup>14</sup> GAITA R., *Il cane del filosofo*, tr.it. Il Melangolo, Genova 2007.

Per la psicologia, e per noi nella misura in cui siamo psychai, — avverte James Hillman<sup>15</sup> — gli animali sono il vero problema. Sicuramente non possiamo accontentarci di credere che siano soltanto una parte di noi racchiusa nelle nostre teste come rappresentazioni delle nostre brame, delle nostre bestialità e della bellezza istintuale, un'antologia di metafore riferentisi alle nostre fisionomie e ai comportamenti che ci sono propri, come se ciascuno di noi fosse un Noè capace di accogliere al suo interno l'intero regno animale. La psicologia ha infatti un debito particolare nei confronti degli animali se è vero che essi sono il sistema simbolico primordiale e se non ha completamente dimenticato che anche noi siamo animali... Come potremo dunque comprendere noi stessi, in quanto umani, se non ritroviamo la familiarità con le loro immagini? L'uomo scopre negli animali la barriera di un'alterità che, proprio perché irrepresentabile e indicibile, chiede di essere interrogata e conosciuta come limite interno. 'L'altro' è colui che — guardato — non mi restituisce l'immagine speculare di me stesso, delle mie categorie, delle mie certezze giacché crea un elemento di sconcerto, di perturbazione: mi costringe a mettermi in discussione, mi rammenta la mia incompletezza, il mio essere un punto di vista. Ma 'l'altro' non è solo fuori di me, abita anche dentro di me. L'animale, in tal senso, non è mai un alieno.

Uscire dal quadro di una filosofia del soggetto 'Uomo' fondata sulla certezza della separazione della separazione 'dell'Animale' — che ha scandito il percorso scandito dalla differenza radicale alla superiorità, dalla superiorità al dominio, dal dominio allo sfruttamento — potrebbe significare elaborare 'un'etica dell'alterità', un pensiero 'dell'altro' che mi riguarda.

È possibile pensare l'appello del fratello, del prossimo, a partire dalla possibilità di una domanda animale, di un appello silenzioso che chiama in noi fuori di noi? Se l'uomo è collocato dalle teorie evoluzionistiche nella continuità del vivente è la stessa specificità umana a essere interrogata. In tal senso la questione animale può divenire una parte importante di questo percorso di reinterpretazione radicale del vivente nella misura in cui richiede una comprensione rinnovata dell'etica.

---

<sup>15</sup> HILLMAN J., *Animali del sogno*, tr.it. Cortina, Milano, 1991.

Se intendiamo l'empatia come la capacità umana di immaginare la sofferenza di un altro essere come se fossimo noi a patirla, potremmo ravvisare in essa la scintilla che fa scaturire l'interesse umano per 'tutti' gli altri, nel nostro confronto con quella che è probabilmente l'alterità più radicale — l'animalità — avvertita spesso come una minaccia per la nostra stessa condizione umana («Non siamo mica bestie!»). Una riflessione filosofica che voglia davvero fare i conti con l'alterità non può che collocarsi sulla frontiera di due sguardi, quello dell'animale e quello dell'uomo. Pensare, — ci ricorda Derrida — comincia forse proprio da qui.





# Profili scientifici

# I medici veterinari del futuro quali attori principali a tutela del benessere animale

## L'importanza dell'animal welfare science nella formazione del medico veterinario

Annalisa Previti\* - Annamaria Passantino\*\*

Il Medico Veterinario (MV) è un professionista poliedrico per i molteplici ruoli che riveste, esercitando un'attività a elevato impatto sociale prevalentemente riconducibile alla sua figura di garante della salute e del benessere degli animali. Nondimeno, le altre attività in cui il MV si impegna quotidianamente contribuiscono al miglioramento della qualità di vita dell'intera società. Basti pensare a tal proposito al suo ruolo in tutta la filiera agroalimentare a tutela della sicurezza dei prodotti di origine animale o all'importanza della collaborazione tra MV e altri professionisti sanitari impegnati nel sistema sanitario nazionale per assicurare la salute dell'intera collettività, all'interno di un contesto multidisciplinare in cui salute umana, animale e ambientale risultano tra loro strettamente interdipendenti.

La professione medico-veterinaria mostra oggi più che mai la sua straordinaria plasticità adattandosi ai mutamenti delle condizioni socio-economiche a livello globale, nonché alle nuove criticità emerse negli ultimi decenni, le quali spaziano dall'impatto ambientale degli allevamenti intensivi al problema dell'antibioticoresistenza, dall'importazione di specie esotiche alla migrazione di quelle selvatiche, dal benessere degli animali allevati alla sicurezza dei prodotti di origine animale che arrivano sulle nostre tavole. Nondimeno, la recente pandemia Covid-19 ha fatto riemergere il ruolo dei Medici Veterinari quali professionisti altamente centrali,<sup>1</sup> in grado di combinare epidemiologia, salute animale, scienza ed etica del benessere degli animali con salute pubblica e ambientale, a beneficio degli animali nonché della società.

---

\* Assegnista di ricerca - Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie.

\*\* Professoressa ordinaria di clinica medica veterinaria - Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie.

<sup>1</sup> Si sottolinea come la centralità del ruolo del MV sia stata recentemente messa in evidenza in un'indagine commissionata dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI) nel 2021, secondo la quale è aumentata la consapevolezza dell'importanza del ruolo del MV rispetto ai macro-trend della società odierna, quali ad esempio l'attenzione verso la sostenibilità ambientale e l'animal welfare. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il seguente sito web: <https://www.trentagiorni.it/files/1657953284-8-9-10-11.pdf> (ultima consultazione 28 giugno 2023).

Quindi, il MV rimane sicuramente una figura di elezione: egli è garante del rispetto delle leggi che mirano a salvaguardare il benessere degli animali, portavoce dei loro bisogni, punto di riferimento di tutti coloro che hanno a che fare con gli animali. Inoltre, quadri olistici come quello della *One Health* possono consentire ai Medici Veterinari di integrare le loro competenze cliniche relativamente all'animal welfare con le loro responsabilità sulla salute pubblica e ambientale al fine di ottenere risultati migliori a favore dell'intera popolazione.<sup>2</sup>

È interessante, altresì, sottolineare come il focus sempre crescente della professione stessa sulle tematiche relative al benessere e alla protezione animale cammini di pari passo al rapporto essere umano-animale. Invero, detta relazione negli ultimi decenni si è profondamente modificata alla luce dei mutamenti socio-culturali in rapida evoluzione che hanno comportato un nuovo approccio verso tutti gli animali,<sup>3</sup> siano essi da reddito,<sup>4</sup> da compagnia<sup>5</sup> o impiegati ai fini scientifici,<sup>6</sup> non più intesi unicamente quali *mera res*,<sup>7</sup> ma ormai meritevoli di tutela etica e giuridica, alla luce dell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui gli animali sono «esseri senzienti».

---

<sup>3</sup> In tale contesto appare opportuno sottolineare come questo nuovo approccio del rapporto essere umano-animale sia accompagnato dal proliferare di diverse norme a tutela degli animali.

<sup>4</sup> Per un quadro completo sulla normativa relativa al benessere degli animali di interesse zootecnico si rimanda a: Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti; Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne; Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 - Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181; Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

<sup>5</sup> In Italia, sono state emanate norme a tutela degli animali da compagnia, certamente basate sulla diversa concezione della relazione essere umano-animale e su un approccio anche etico, senza tralasciare tuttavia gli aspetti legati alla prevenzione delle zoonosi e alla salute pubblica. Cfr. Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 - Recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy; Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

<sup>6</sup> Cfr. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 - Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

<sup>7</sup> Nelle fonti del diritto italiano non è contemplato il principio in base al quale gli animali sono considerati soggetti di diritto, anzi, nel diritto romano, gli animali venivano classificati fra le «cose» e talora parificati espressamente a quell'altra «cosa» che era lo schiavo. Nello spirito del diritto moderno, l'animale «cosa» è stato trasferito fra le «cose mobili», in opposizione a quelle «immobili». Se infatti, la capacità di soffrire degli animali trova riconoscimento e tutela giuridica, attraverso l'imposizione di determinati comportamenti da parte dell'uomo, gli animali restano comunque «bene» in senso giuridico (cfr. articoli 810 e 812 del Codice civile) e oggetto di proprietà da parte dell'uomo. Si rinvia per un'ampia e specifica panoramica a: PASSANTINO A., DI PIETRO C., SMITH M.S., RUSSO M., *Legal status for animals: how far should we go?*, in *Proceedings of CIWF International Conference "From Darwin to Dawkins: the science and implications of animal sentience"*, London 17-18 March 2005; PASSANTINO A., DI PIETRO C., RUSSO M., *The future for companion animal welfare: approaches of the European and Italian law*, 30th Annual WSAVA Congress, Mexico City, 11-14 maggio 2005; PASSANTINO A., *Sentience of Animals as a Constitutional Principle-Moral and Ethic Perspectives*, in *Proceedings of 14th Congress of Federation of Asian Veterinary Associations*, Auckland, New Zealand, 25-27 maggio 2006; DI PIETRO C., RUSSO M., MORELLI C., PASSANTINO A., *L'etica professionale e la formazione bioetica del medico veterinario: nuove frontiere*, in *Obiettivi & Documenti Veterinari*, 10, 2006, pp. 41-44; PASSANTINO A., DE VICO G., *Our mate animals*, in *Rivista di Biologia - Biology Forum*, 2006, 99, 2, pp. 200-204; PASSANTINO A., MORELLI C., *La condizione giuridica degli animali*, in PASSANTINO A. (a cura di), *La tutela giuridica del sentimento dell'uomo per gli animali*, Aracne Editrice, 2007, pp. 23-45; PASSANTINO A., *Companion animals: an examination of their legal classification in Italy and the impact on their welfare. Actually and prospective*, in *Journal of Animal Law*, 4, 2008, pp. 59-92.

-ti», riconosciuti come soggetti non umani capaci di avere sensazioni ed esperienze e, pertanto, meritevoli di un'ottimale condizione di benessere psico-fisico.<sup>8</sup>

I problemi relativi alla sostenibilità ambientale e all'accettabilità etica delle produzioni zootecniche, inoltre, hanno spinto il legislatore europeo a strutturare lo scheletro normativo dei moderni sistemi produttivi a tutela del benessere del patrimonio zootecnico, rispondendo positivamente alla crescente attenzione da parte di consumatori sempre più responsabili e informati su tutto ciò che verte intorno al concetto di animal welfare.

Invero, la pressione dell'opinione pubblica è in grado di guidare le azioni che possano implementare il benessere animale, talvolta in maniera molto più rapida anche rispetto agli interessi politici o delle industrie: è il caso, ad esempio, delle uova prodotte da galline allevate all'aperto la cui produzione è repentinamente aumentata a seguito della maggiore domanda da parte del consumatore. Le questioni relative al benessere degli animali associate all'industrializzazione della produzione alimentare animale sono state definite «problemi malvagi» che richiedono un approccio multidisciplinare.<sup>9</sup>

Di contro, nonostante la relazione con gli animali domestici rappresenti un'importante opportunità affettiva e sociale per il benessere dell'essere umano, talvolta questo rapporto è sottoposto a derive come l'antropomorfizzazione che minano la valorizzazione del concetto di protezione del benessere animale. La mancanza di un'adeguata integrazione degli animali nella società civile si traduce ancora oggi in problemi di abbandono, maltrattamenti, aggressioni, che evidenziano la necessità di continuare a incentivare i comportamenti che promuovano una corretta interazione tra essere umano e animale.

Il MV, dunque, riveste una duplice importanza nel suo ruolo di garante del benessere animale e della salute pubblica, aspetti strettamente interconnessi tra loro tanto da rappresentare le due facce della stessa medaglia a cui si è recentemente attribuita la definizione di *One Health*.<sup>10</sup> In quest'ottica, tra i principali obiettivi professionali a cui un MV deve ambire, si pone certamente quello di contribuire ad apportare le sue conoscenze, competenze ed esperienze da applicare a un ampio ventaglio di contingenze, ragion per cui è di fondamentale importanza che egli riceva una formazione in continua evoluzione, al passo con i tempi.

---

<sup>8</sup> In tal modo gli Stati membri sono tenuti a garantire agli animali un'adeguata condizione di benessere che va oltre le loro esigenze fisio-etologiche, comprendendo anche una dimensione morale, poiché gli animali sono dotati di sensibilità e come l'uomo possono provare sofferenza e dolore.

<sup>9</sup> In tal senso cfr. HERNANDEZ E., LLONCH P., TURNER P.V., *Applied Animal Ethics in Industrial Food Animal Production: Exploring the Role of the Veterinarian*, in *Animals*, 12, 6, 2022, p. 678.

<sup>10</sup> Per ulteriori approfondimenti sull'argomento della One Health, si rinvia al prosieguo della trattazione.

I concetti di benessere animale, etica animale e diritti animali hanno significati ben distinti e tra loro relazionabili per cui è necessario chiarirli preliminarmente per meglio comprendere l'importanza del loro studio nei corsi di medicina veterinaria,<sup>11</sup> nonché nelle numerose occasioni di formazione continua di cui il MV dispone al fine dell'aggiornamento professionale, reso obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dal D.lgs. 502/1992 integrato dal D.lgs. 229/199, il quale ha permesso l'avviarsi, a partire dal 2002, del programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Secondo l'*Office International des Epizooties* il benessere degli animali è definito come «Lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore. Un animale sperimenta un buon benessere se è sano, in condizioni confortevoli, ben nutrito, sicuro, non soffre di stati spiacevoli come dolore, paura e angoscia, ed è in grado di esprimere comportamenti importanti per il suo stato fisico e mentale».<sup>12</sup> Tale definizione implica il principio secondo il quale un animale deve essere trattato in modo conforme al suo stato biologico, comportamentale e affettivo, compatibile alle caratteristiche etologiche specie-specifiche, la cui valutazione può basarsi su strumenti di valutazione oggettivi e/o soggettivi.<sup>13</sup>

L'etica animale rappresenta, invece, una cornice morale e giuridica applicata al fine di valutare se le azioni proposte, che comportino l'uso di animali, possano o meno essere eseguite. Di fatto l'etica animale rappresenta un ramo di una più ampia riflessione etico-filosofica e si occupa di argomentare relativamente alla moralità delle relazioni fra esseri umani e animali non-umani, in favore della sensibilità di questi ultimi, analizzando le conseguenti responsabilità umane su di essi. A livello meramente morale, i valori di un singolo individuo influenzeranno l'accettabilità delle proprie scelte in tema di benessere animale. Per esempio, in alcuni campi della ricerca che prevedono l'utilizzo di animali a fini scientifici, sebbene questo potrebbe non essere effettivamente compromesso direttamente, è plausibile che non sia eticamente sostenibile condurre la stessa sperimentazione se l'obiettivo di essa non è chiaro o lo studio non adeguatamente progettato per rispondere alle sue finalità.

---

<sup>11</sup> Per chiarire in maniera esaustiva i concetti di benessere animale, etica animale e diritto animale, stante la complessità e la molteplicità delle argomentazioni che vertono intorno a queste tematiche, andrebbe effettuata una trattazione più articolata e completa, richiamando l'evoluzione di tali definizioni nel corso degli anni. Questo, tuttavia, esula dagli obiettivi del presente lavoro, per cui si reputa più opportuno in questa sede fornire solo una sintetica definizione di queste materie al fine di meglio comprendere la loro collocazione nell'attività professionale del MV.

<sup>12</sup> Per ulteriori approfondimenti, Cfr. [https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chaptre\\_aw\\_introduction.htm](https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chaptre_aw_introduction.htm) (ultima consultazione 28 giugno 2023).

<sup>13</sup> Cfr. FRASER D., WEARY D.M., PAJOR E., MILLIGAN B.N., *A scientific conception of animal welfare that reflects ethical concerns*, in *Animal Welfare*, 6, 3, 1997, pp. 187-205.

L'ambito del diritto animale, infine, investe la filosofia morale secondo cui gli animali hanno interessi che non possono essere traditi.<sup>14</sup> Spesso si ritiene che, in molti casi, l'uso di animali per un vantaggio dell'essere umano comprometta tali diritti. A tal proposito è necessario richiamare il suddetto art. 13 del TFUE secondo il quale «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

I suddetti concetti fanno parte della cornice entro la quale si adoperano le associazioni governative a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di affrontare le tematiche relative al benessere animale in un'ottica di sostenibilità ambientale e tutela della salute umana. In questo contesto il mantenimento di principi etici all'interno del sistema produttivo ben si sposa con il tema della sostenibilità ambientale e alimentare. Difatti, la FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) include tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*) tutti i sistemi di allevamento che considerino quale elemento imprescindibile il benessere dell'animale<sup>15</sup> allevato così da perseguire il concetto di *One Health* ancora più emergente, così come già sottolineato nella parte introduttiva, a seguito della recente epidemia Covid-19, la quale ha ulteriormente reso il cittadino più consapevole della stretta interconnessione esistente tra essere umano, animale e ambiente. L'approccio *One Health* sembrerebbe imporsi a ragion veduta come l'unico faro da seguire per prevenire efficacemente rischi per la salute pubblica o ancor di più l'unico mezzo disponibile per evitare future e più pericolose pandemie.

In ragione di ciò, il concetto di *One Health* riconosce che la salute dell'essere umano, dell'animale e dell'ecosistema siano imprescindibilmente connesse e che, per ottenere un cambiamento sostenibile e una salute ottimale in una qualsiasi di queste aree, tutti e tre i settori devono essere affrontati.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Il dibattito filosofico relativo alla questione dei diritti degli animali, secondo una più moderna concezione, si riconduce al pensiero di Salt, Singer e Regan che hanno evidenziato, secondo prospettive diverse, la necessità di concedere agli animali la più ampia protezione ricorrendo alle stesse tutele accordate alle persone fisiche. Queste posizioni rivendicano un livello di protezione che va oltre il mero benessere, riconoscendo l'individualità degli animali e ritenendo che gli animali hanno i medesimi diritti degli esseri umani, anche se detti diritti possono essere differenti nella misura. Cfr. SINGER P., *Animal liberation: the definitive classic of the animal movement*, Open Road Media, New York, United States of America, 2015; REGAN T., *The case for animal rights*, University of California Press, Oakland, 1983.

<sup>15</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente sito web [http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res\\_livestock/docs/2016/Panama/FAO-AGAL\\_synthesis\\_Panama\\_Livestock\\_and\\_SDGs.pdf](http://www.livestockdialogue.org/fileadmin/templates/res_livestock/docs/2016/Panama/FAO-AGAL_synthesis_Panama_Livestock_and_SDGs.pdf) (ultima consultazione 28 giugno 2023).

<sup>16</sup> V. ZINSSTAG J., SCHELLING E., WALTNER-TOEWS D., TANNER M., *From "one medicine" to "one health" and systemic approaches to health and wellbeing*, in *Preventive veterinary medicine*, 2011, 101, 3-4, pp. 148-156.

Ben si comprende, a questo punto, come il paradigma di *One Welfare* serva a rimarcare la connessione non solo tra la salute dell'essere umano, dell'animale e dell'ambiente in cui essi esistono, ma anche tra altri aspetti del loro benessere, tra i quali ad esempio la sostenibilità ambientale o la percezione di emozioni positive. Secondo tale approccio, considerare il benessere degli animali come parte intrinseca del benessere di ogni singolo individuo rappresenta un nodo cruciale nel contesto della sanità pubblica.<sup>17</sup> Secondo tale approccio, considerare il benessere degli animali come parte intrinseca del benessere di ogni singolo individuo rappresenta un nodo cruciale nel contesto della sanità pubblica.

L'attività del MV, nella sua poliedricità di aspetti esecutivi, è rivolta a proporre sistemi e pratiche innovative su base scientifica, finalizzati al miglioramento della salute e della qualità di vita degli animali, di cui si erge quale tutore, garantendo tra gli altri aspetti fondamentali, la salvaguardia del loro *well-being*, attraverso le attività di diagnosi, prevenzione e cura delle malattie, gestione del dolore e valutazione del benessere nei diversi contesti in cui questo può essere compromesso, dall'allevamento all'utilizzo degli animali ai fini sperimentali.

Un altro aspetto, di certo non secondario per importanza, è quello relativo all'attività educativa del MV nei confronti dei diversi operatori, compresi i responsabili politici che si occupano su scala globale del benessere degli animali a diversi livelli. Alla luce di tale attività, il cui fine ultimo dovrebbe essere quello di lavorare in sinergia nel campo della sanità pubblica, è facile comprendere come la formazione stessa del MV risulti di cruciale importanza per meglio contribuire alla crescita politica e sociale relativamente ai temi di animal welfare ed etica animale.

Parallelamente, l'ulteriore sviluppo della ricerca in ambito veterinario ha un ruolo determinante nella comprensione dei meccanismi alla base del benessere degli animali,<sup>18</sup> soprattutto in un contesto odierno in cui l'insorgenza di malattie emergenti richiede competenze trasversali in grado di integrare vari aspetti di salute umana, animale e ambientale.

---

<sup>17</sup> Per un maggiore approfondimento sull'argomento: GARCÍA PINILLOS R., *One welfare impacts of COVID-19 - A summary of key highlights within the one welfare framework*, in *Applied animal behaviour science*, 236, 2021, 105262.

<sup>18</sup> Cfr. DOYLE R.E., WIELAND B., SAVILLE K., GRACE D., CAMPBELL A.J.D., *The importance of animal welfare and Veterinary Services in a changing world*, in *Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics)*, 40, 2, 2021, pp. 469-481.

Un'ulteriore riflessione, a tal proposito, merita la correlazione positiva riscontrata tra la formazione specialistica in materia e le notifiche di abusi alle autorità competenti da parte dei Medici Veterinari, sebbene questa possa sembrare ovvia conseguenza del ruolo del MV quale garante del benessere animale. Hassig e Betschart,<sup>19</sup> ad esempio, hanno dimostrato in una loro indagine relativa agli aspetti etici del ruolo del MV nella protezione degli animali, in particolare della specie bovina, che solo un'esigua parte dei medici veterinari partecipanti (8,7%) notificavano agli uffici veterinari le violazioni alla legge sul benessere degli animali riscontrate negli allevamenti bovini sotto il loro controllo. Nella maggior parte dei casi (91,7%) si preoccupavano primariamente di mostrare una reazione alle infrazioni riscontrate attraverso richiami ai detentori degli animali (66,1%) o consigli relativi all'attuazione della normativa relativa al benessere animale (24%). Le ragioni più comuni addotte alla segnalazione o all'omissione della violazione sono da ricercare nella gravità dell'infrazione o nella personale percezione delle sofferenze subite dall'animale, dato correlabile con il livello di formazione specialistica in materia.

Il MV rappresenta, dunque, il primo attore coinvolto nella tutela dell'animal welfare e, pertanto, la sua formazione dovrà riguardare tutti gli aspetti che vertono intorno a questa materia, nello specifico:

- Il benessere animale in tutto il processo produttivo «from farm to fork». È ormai superato, soprattutto a seguito delle recenti disposizioni normative dettate dal Regolamento (UE) 2017/625, il controllo mirato del prodotto alimentare al suo stadio finale di produzione, il quale è stato sostituito gradualmente da un approccio integrato che tenga conto dei pericoli possibili lungo tutta la filiera estendendo, quindi, le aree di attenzione del MV a tutta la catena produttiva, durante la quale il benessere dell'animale deve essere assicurato (allevamento, trasporto, macellazione) tra gli aspetti a garanzia della qualità sanitaria del prodotto finale. Il coordinamento tra i servizi veterinari e le altre autorità competenti è una componente fondamentale di una gestione efficace e ottimale delle risorse disponibili;<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> V. HÄSSIG M., BETSCHART S., *Ethics in Farm animals: the role of the veterinarian in animal protection on the example of bovines*, in *Schweiz Arch Tierheilkd.*, 2020, 162, 2, pp.101-105.

<sup>20</sup> V. BELLEMAIN V., *The role of veterinary services in animal health and food safety surveillance, and coordination with other services*, in *Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics)*, 32, 2, 2013, pp. 371-81.

- Il benessere degli animali impiegati ai fini scientifici. Il Ministero della Salute (nello specifico la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - DGSAF) ha stabilito le qualifiche e le caratteristiche della formazione di alcune figure chiave per la protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici nel D.lgs. 26/2014. Si tratta, in particolare, del «Medico Veterinario Designato» di cui devono disporre tutti gli allevatori, fornitori o utilizzatori di animali a scopo di ricerca;
- Il benessere degli animali da compagnia. Il ruolo dei pets ha subito una sostanziale trasformazione da animali “da lavoro” (come, ad esempio, guardiani delle abitazioni o cacciatori di topi) a detentori di una funzione più squisitamente sociale, ascrivibile al loro ruolo di compagni di vita per i proprietari, verso i quali svolgono una parte cruciale a tutela della loro salute fisica e mentale. Ciò nonostante, possono anche essere responsabili della trasmissione di malattie infettive (zoonosi). La gestione di una corretta relazione essere umano-animale evita l’insorgenza di problemi comportamentali nei pets e l’inevitabile soppressione immunitaria, causata dallo stress che ne deriva e dai livelli conseguentemente alti di cortisolo che rendono i soggetti stressati più suscettibili alle infezioni e, quindi, esposti a un rischio più elevato di trasmissione all’essere umano di infezioni zoonosiche;<sup>21</sup>
- Il benessere degli animali usati ai fini sportivi. Basti pensare in tal senso all’impiego dei cavalli nelle competizioni sportive di vario grado. Secondo la *Fédération Equestre Internationale* (FEI), organo di governo mondiale per le discipline sportive equestri di salto ostacoli, *dressage* ed *endurance*, il benessere del cavallo non deve mai essere subordinato a influenze competitive o commerciali e lo scopo di un allenamento dovrebbe essere quello di produrre un atleta (equino) felice,<sup>22</sup> ovvero lo stesso dovrebbe «mostrare un equilibrio naturale e armonioso sia fisicamente che mentalmente». Ciò nonostante tale valutazione resta ancora estremamente soggettiva e legata alla capacità di interpretare i segni comportamentali ascrivibili a peculiari stati mentali dei cavalli montati. Si capisce quanto questo sia in stretta relazione con la formazione e l’esperienza del MV, figura principe nell’interpretazione del comportamento animale;

---

<sup>21</sup> Cfr. OVERGAAUW P.A.M., VINKE C.M., HAGEN M.A.E.V., LIPMAN L.J.A., *A One Health Perspective on the Human-Companion Animal Relationship with Emphasis on Zoonotic Aspects*, in *International journal of environmental research and public health*, 17, 11, 2020, 3789.

<sup>22</sup> Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento, si rimanda al seguente sito web [https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI\\_Dressage\\_Rules\\_2023\\_Clean\\_Version\\_Updated\\_24-01-2023.pdf](https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2023_Clean_Version_Updated_24-01-2023.pdf) (ultima consultazione 28 giugno 2023).

- Il benessere del patrimonio selvatico. A causa delle ormai note esigenze in tema di benessere degli animali selvatici e del crescente dominio degli esseri umani sull'ecosistema, la distinzione tra animali in natura e in cattività sta lentamente scomparendo nell'analisi delle preoccupazioni morali a loro riguardo. Tuttavia, sebbene sia diffusa l'esigenza morale di salvaguardare gli interessi degli animali, ovunque essi si trovino, sono comprensibili le perplessità legate alla fattibilità pratica di tali azioni, meritevoli pertanto di ulteriori attenzioni da parte del MV.<sup>23</sup>

L'animal welfare science (AWS) rappresenta una disciplina dal carattere complesso e dalle molteplici sfaccettature, comprendente importanti dimensioni scientifiche, etiche e giuridiche. Sebbene dalla comunità scientifica venga ampiamente riconosciuto il suo valore,<sup>24</sup> in alcuni parti del mondo l'AWS non viene ancora inclusa nell'ambito dei programmi di studio nelle università di medicina veterinaria.<sup>25</sup> Stante il suo carattere multidisciplinare, gli argomenti base dell'AWS andrebbero affrontati anche in altri corsi di non specifico interesse medico-veterinario parallelamente alla crescente progressione da parte della ricerca relativamente all'animal welfare.<sup>26</sup>

Limitatamente ai corsi di laurea in Medicina veterinaria, dal 2012 la *Federation of Veterinarians of Europe* (FVE) — partner dell'*European Association of Establishments for Veterinary Education* (EAEVE) che è l'autorità ufficiale di accreditamento per l'educazione veterinaria nei dipartimenti in tutta Europa — ha valutato i contenuti della disciplina e, nel 2013, entrambe le associazioni hanno concordato un modello di curriculum in Scienze del benessere degli animali, etica e diritto. De Briyne et al.<sup>27</sup> hanno già dimostrato che i progressi realizzati nel campo di insegnamento della Scienza del benessere animale, etica e diritto tra il 2012 e il 2019 rispondono alle crescenti preoccupazioni da parte della società odierna nei confronti del benessere animale integrando sempre di più questo aspetto all'interno della professione stessa. Per di più, incrementare l'insegnamento della componente etica nella formazione degli operatori sanitari spesso si traduce nello sviluppo di competenze attitudinali, vale a dire nella trasmissione di comportamenti morali desiderabili, o di talune capacità decisionali, che richiedono approcci all'insegnamento incentrati sullo studente.

<sup>23</sup> Cfr. BROWNING H. E VEIT W., *Positive Wild Animal Welfare*, in *Biology & Philosophy*, 38, 2, 14, 2023.

<sup>24</sup> WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE), *OIE recommendations on the competencies of graduating veterinarians ('Day 1 Graduates') to assure National Veterinary Services of quality*, OIE, Paris, France, 2016. Disponibile sul sito web: <https://www.woah.org/app/uploads/2021/03/dayone-b-ang-vc.pdf> (ultima consultazione 28 giugno 2023).

<sup>25</sup> Cfr. MOTA-ROJAS D., ORIHUELA A., STRAPPINI-ASTEGGIANO A., CAJIAO-PACHÓN M.N., AGÜERA-BUENDÍA E., MORA-MEDINA P., GHEZZI M., ALONSO-SPILSBURY M., *Teaching animal welfare in veterinary schools in Latin America*, in *International journal of veterinary science and medicine*, 6, 2, 2018, pp. 131-140.

<sup>26</sup> Cfr. STÖIER S., LARSEN H.D., AASLYNG M.D., LYKKE L., *Improved animal welfare, the right technology and increased business*, in *Meat Science*, 120, 2016, pp. 71-77.

<sup>27</sup> Cfr. DE BRIYNE N., VIDOVIĆ J., MORTON D.B., MAGALHÃES-SANT'ANA M., *Evolution of the Teaching of Animal Welfare Science, Ethics and Law in European Veterinary Schools (2012-2019)*, in *Animals*, 10, 7, 2020, 1238.

La molteplicità di valori riguardanti lo *status* morale degli animali e le differenze tutt'oggi esistenti tra le normative nazionali specifiche nel contesto europeo, ad esempio, relative ad attività quali la corrida, l'allevamento di oche per la produzione di *foie gras*, possono rappresentare ulteriori sfide per l'istituzione di un curriculum comune per gli insegnamenti di animal protection all'interno dell'Unione europea.<sup>28</sup> È, dunque, di fondamentale importanza che l'AWS assurga a disciplina scientifica incorporata in tutti i corsi pertinenti, alla luce di un sempre maggiore coinvolgimento del MV in questioni relative a benessere e salute animale che si pongano come sfide per dimostrare la propria consapevolezza e leadership professionale su argomenti *borderline* tra salute dell'ecosistema umano e animale.

Per svolgere questo ruolo nella promozione del benessere degli animali, è della massima importanza che gli studenti di medicina veterinaria, durante i loro studi universitari, ricevano una solida istruzione sull'AWS, sull'etica e sul diritto, dalla teoria alla pratica, corredate di chiare argomentazioni sulle modalità con cui questo interagisca con altri campi veterinari come la genetica, la salute animale e la sicurezza alimentare.<sup>29</sup> Inoltre, curricula universitari comuni e condivisi sul benessere degli animali sono stati suggeriti anche dalle scuole veterinarie nordamericane, australiane e neozelandesi.<sup>30</sup> L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)<sup>31</sup> e le ONG per il benessere degli animali<sup>32</sup> promuovono da tempo l'insegnamento specialistico in tema di benessere degli animali.

Parallelamente a quanto è occorso per altre branche della medicina veterinaria, anche in questo settore altamente specialistico esiste l'opportunità di acquisire ulteriori conoscenze attraverso formazioni e qualifiche conseguibili nel post-laurea. È il caso del percorso formativo offerto dallo *European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine* (ECAWBM), all'interno del quale nel 2011 è stata riconosciuta dallo *European Board of Veterinary Specialisation* (EBVS) la disciplina '*Animal Welfare, Ethics and Law*' (AWSEL), cresciuta così tanto fino ad oggi da consentire di annoverare attualmente oltre 120 specialisti veterinari.<sup>33</sup> Simili scuole di specializzazione veterinaria esistono in Nord A-

---

<sup>29</sup> DE BRIYNE N., VIDOVIĆ J., MORTON D.B., Magalhães-Sant'Ana M., *Evolution of the Teaching of Animal Welfare Science, Ethics and Law in European Veterinary Schools (2012-2019)*, cit.

<sup>30</sup> Cfr. LORD L.K., MILLMAN S.T., CARBONE L., COOK N., FISHER A., MCKEEGAN D., MORTON D., PAJOR E., PERALTA J.M., ROBERTSON S.A. ET AL., *A model curriculum for the study of animal welfare in colleges and schools of veterinary medicine*, in *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 250,6, 2017, pp. 632-640; JOHNSON J., COLLINS T., DEGELING C., FAWCETT A., FISHER A.D., FREIRE R., HAZEL S.J., HOOD J., LLOYD J., PHILLIPS C.J.C. ET AL., *The First Shared Online Curriculum Resources for Veterinary Undergraduate Learning and Teaching in Animal Welfare and Ethics in Australia and New Zealand*, in *Animals*, 5, 2015, pp. 395-406.

<sup>31</sup> World Organisation for Animal Health Capacity Building and Education: OIE-World Organisation for Animal health. Disponibile online: <https://www.woah.org/en/home/> (ultima consultazione 28 giugno 2023).

<sup>32</sup> Cfr. DE BOO J., KNIGHT A., *"Concepts in animal welfare": A syllabus in animal welfare science and ethics for veterinary schools*, in *Journal of Veterinary Medical Education*, 32, 2005, pp. 451-453.

<sup>33</sup> Sul tema cfr. <https://www.ecawbm.org/> (ultima consultazione 28 giugno 2023).

-merica,<sup>34</sup> Australia e Nuova Zelanda. Sotto gli auspici dell'AWS, la salute di cui il MV resta pur sempre il primo garante, assume un nuovo significato, riflettendo una vasta gamma di criteri multifattoriali che devono essere inclusi nei modelli epidemiologici che influenzano l'insorgenza della malattia.

Lo studio del benessere animale verte non solo sugli argomenti relativi alla sua salute, ma anche sullo stato emotivo, costituito da sentimenti e preferenze, e dalla capacità degli animali di esprimere un comportamento naturale.<sup>35</sup> L'argomento è molto ampio e complesso e coinvolge, come suesposto, tutte le categorie di animali: da laboratorio, da compagnia, utilizzati ai fini sportivi, non convenzionali e da reddito. Il benessere di questi ultimi, inoltre, di concerto con la sicurezza della catena alimentare, è direttamente correlato alla salute pubblica e alle malattie trasmesse attraverso i prodotti di origine animale all'essere umano.

Un altro punto di connessione tra benessere animale e benessere dell'uomo è rappresentato da una ormai ben nota criticità della professione veterinaria, ovvero quella legata alla cosiddetta '*compassion fatigue*' (fatica della compassione) correlabile a fattori inconsci che possono influenzare l'impatto di un professionista sul benessere animale. Questa può compromettere sia l'attività professionale del MV che fornisce le cure quanto la sua salute mentale.<sup>36</sup>

Alla luce di quanto detto, l'AWS come materia di insegnamento nelle università rappresenta una sfida per educatori e studenti. I primi, durante le attività di insegnamento, devono essere in grado di affrontare armoniosamente questioni relative all'aspetto squisitamente scientifico del benessere animale (ad esempio, esaminando gli indicatori più affidabili di animal welfare) e quelle dalle connotazioni più etiche e/o connesse all'aspetto prettamente legislativo e giuridico della materia. Gli studenti, invece, durante il loro studio devono discostarsi dai loro personali pregiudizi sull'argomento ed essere aperti a un approccio scientifico e a prospettive nuove.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Disponibile online: Home - American College of Animal Welfare <https://www.acaw.org/content.aspx?sl=1527503215> (ultima consultazione 28 giugno 2023).

<sup>35</sup>Cfr. DUNCAN I.J.H. E FRASER D., *Understanding animal welfare*, in APPLEBY M.C. E HUGHES B.O. (eds), *Animal welfare*, CAB International, Wallingford, UK, 1997, pp.19-31.

<sup>36</sup>Cfr. ROHLF V. I., *Interventions for occupational stress and compassion fatigue in animal care professionals - a systematic review*, in *Traumatology*, 24, 3, 2018, pp. 186-192.

<sup>37</sup>Cfr. VIEIRA A.C.L., VIDAL M., MENASSOL J.B., MATEUS T.L., SANTOS A.S., DURIEUX J.P., OLIVEIRA M.D., *ANIPHI: An innovative pedagogical platform based on the Delphi method to support animal welfare teaching*, in *PLoS ONE*, 17, 11, 2022, e0277189.

I dibattiti che scaturiscono da queste tematiche presumibilmente derivano dalla mescolanza tra le questioni scientifiche relative allo stato attuale del benessere animale e le questioni etiche incentrate su come ci si dovrebbe prendere cura degli stessi.<sup>38</sup> Queste controversie possono essere più o meno efficacemente moderate dipendentemente dal background e dalla formazione degli studenti, condizionati dalle loro conoscenze scientifiche e/o empiriche, nonché dalla capacità e/o dall'esperienza degli insegnanti che li renda in grado di non confondere tra loro concetti etici e scientifici.

Una recente indagine sull'evoluzione dell'insegnamento del benessere degli animali in Europa ha mostrato diversi punti di resistenza all'attuazione dell'educazione al benessere degli animali e ha suggerito un modo per superarli attraverso approcci incentrati sul discente che possano riguardare sia la scienza del benessere degli animali, che l'etica e il diritto.<sup>39</sup> Gli educatori sembrano dare priorità ai concetti e ai metodi della scienza del benessere animale favorendo l'apprendimento di modelli universali (come il modello delle cinque libertà).<sup>40</sup> Sembra complicato per loro trarre vantaggio da configurazioni pedagogiche critiche (come la discussione e il dibattito) che consentirebbero loro di esplorare argomenti prevalentemente etici.<sup>41</sup> Tuttavia, promuovere un pensiero critico tra gli studenti fornisce loro una prospettiva integrata che potrebbe consentirgli di apprendere concetti scientifici ragionando al contempo anche sull'etica.

Negli ultimi anni sono state proposte diverse strategie pedagogiche per affrontare questo connubio: dibattiti e sessioni di gioco di ruolo,<sup>42</sup> apprendimento basato su progetti,<sup>43</sup> apprendimento in rete.<sup>44</sup> Inoltre, sono emerse anche molteplici risorse online basate su piattaforme tecnologiche che mirano a una maggiore fruibilità dell'insegnamento.<sup>45</sup>

---

<sup>38</sup> Cfr. KEELING L.J., RUSHEN J., DUNCAN I.J., *Understanding animal welfare*, in *Animal welfare*, 2, 2011, pp. 13-26.

<sup>39</sup> DE BRIYNE N., VIDOVIĆ J., MORTON D.B., Magalhães-Sant'Ana M., *Evolution of the Teaching of Animal Welfare Science, Ethics and Law in European Veterinary Schools (2012-2019)*, cit.

<sup>40</sup> Il modello delle 5 libertà è il caposaldo del concetto di benessere animale, nato nel 1965 all'interno del Brambell Report e istituzionalizzato successivamente con il Farm Animal Welfare Council (FAWC) nel 1979. Le famose 5 libertà (dalla fame e dalla malnutrizione; dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; dalla paura e dal disagio; di avere un ambiente adeguato in cui vivere; di manifestare le caratteristiche etologiche specie-specifiche) richiamano al rispetto dei bisogni fondamentali degli animali la cui tutela è fondamentale specialmente per gli animali da reddito, in quelle situazioni contingenti di cattività in cui essi vengono minacciati. Nonostante questi concetti siano alla base della legislazione comunitaria in materia, il dibattito su di essi è ancora acceso e, a sostegno del sempre attuale interesse sull'argomento, negli ultimi anni sono stati ricercati indicatori affidabili e oggettivi di benessere possano riflettere lo stato di salute psicofisico ed il livello di stress dell'animale. Cfr. BRAMBELL F.W.R., *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*, Her Majesty's Stationary Office, London UK, 1965, (Command Doc. No. 2836).

<sup>41</sup> Cfr. VIDAL M. e SIMONNEAUX L., *L'apprentissage du bien-être animal chez de futures professionnels animaliers: des éthiques animaux malmenées*, in *SHS Web of Conferences*, 21, 2015, art n. 03006.

<sup>42</sup> Cfr. MAIN D.C.J., THORNTON P., KERR K., *Teaching animal welfare science, ethics, and law to veterinary students in the United Kingdom*, in *Journal of Veterinary Medical Education*, 32, 4, 2005, pp. 505-508.

<sup>43</sup> Cfr. MOTA-ROJAS D., ORIHUELA A., STRAPPINI-ASTEGGIANO A., CAJIAO-PACHÓN M.N., AGÜERA-BUENDÍA E., MORA-MEDINA P., GHEZZI M., ALONSO-SPILSBURY M., *Teaching animal welfare in veterinary schools in Latin America*, in *International journal of veterinary science and medicine*, cit.

<sup>44</sup> Cfr. ALGERS A. e LINDSTRÖM B., *Open educational resources in animal welfare*, in *Proceeding of the International Conference on animal welfare education: everyone is responsible*, Brussels, Belgium, 1-2 October 2010, pp. 46-55.

<sup>45</sup> Cfr. VIEIRA A.C.L., VIDAL M., MENASSOL J.B., MATEUS T.L., SANTOS A.S., DURIEUX J.P., OLIVEIRA M.D., *ANIPHI: An innovative pedagogical platform based on the Delphi method to support animal welfare teaching*, cit.

Il processo di apprendimento, infine, non può essere confinato ad una sola fase della vita di un individuo, soprattutto all'interno di uno scenario socio-culturale in continua evoluzione e in virtù del ruolo centrale di un professionista nel contesto *One Health*.

La formazione continua del MV, pertanto, in un'ottica di *lifelong learning* è un processo di apprendimento progressivo, il quale consente al professionista di costruire intorno a sé una solida impalcatura a beneficio degli animali e dell'intera collettività.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup>Cfr. McADAMS C.D. E McNALLY M.M., *Continuing Medical Education and Lifelong Learning*, in *The Surgical clinics of North America*, 101, 4, 2021, pp. 703-715.



